



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Atto del Governo n. 175

Contributo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dott. Andrea Foschi – commercialista, ordine di Parma

Consigliere delegato area della crisi di impresa del Consiglio Nazionale

Dott. Riccardo Ranalli – commercialista, ordine di Torino

Coordinatore del gruppo di lavoro sul Codice della crisi

Altri componenti

Sandro Santi	- co-delegato area crisi del CN, commercialista, ordine di Firenze
Ester Castagnoli	- commercialista, ordine di Forlì
Claudio Ceradini	- commercialista, ordine di Verona
Alessandro Danovi	- professore, commercialista, ordine di Milano
Vincenzo Di Paolo	- commercialista, ordine di Torre Annunziata
Luigi Fabozzi	- commercialista, ordine di Caserta
Emanuele Mattei	- commercialista, avvocato, ordine di Roma
Paolo Rinaldi	- commercialista, ordine di Modena
Patrizia Riva	- professore, commercialista, ordine di Monza
Giovanni Rubin	- commercialista, ordine di Venezia
Ermanno Sgaravato	- commercialista, ordine di Verona

Esperti area legale

Stefano Ambrosini	- professore, avvocato in Roma
Sido Bonfatti	- professore, avvocato in Modena
Massimo Fabiani	- professore, avvocato in Verona
Gianluca Pignotti	- dottore di ricerca, avvocato, in Roma
Paola Rossi	- professore, avvocato in Roma, ricercatore FNC

AUDIZIONE ATTI DEL GOVERNO N. 175 (Codice della Crisi d'Impresa)

Il CNDCEC esprime il proprio consenso alla pubblicazione del presente contributo sul sito web della Camera

INDICE

Premessa	4
1. Crisi e continuità aziendale.....	5
1.1 Modifiche alla nozione di crisi – Articolo 2.....	5
1.2 Prededuzione e crediti professionali – Articolo 6	6
A. Eliminazione del limite del 75% alla prededucibilità del credito accertato.	6
B. Credito dell’attestatore.....	7
C. Crediti per prestazioni professionali svolti su incarico del debitore nel corso delle procedure d’allerta.....	8
1.3 Durata massima ed eliminazione del cumolo Articolo 8	9
2. Misure d’allerta ed Organismo di composizione della crisi	11
2.1 Indicatori della crisi – Articoli 13 e 14	14
A. Sui parametri normativi riferiti agli indici della crisi.	14
B. Sui fondati indizi della crisi.....	15
Articolo 13	16
Articolo 14 e 17	17
COMPOSIZIONE OCRI	17
2.2 COMPOSIZIONE OCRI – Articolo 19 III° comma	19
2.3 Improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o sospensione della decisione – Art. 20	19
2.4 Segnalazione al pubblico ministero – Articolo 22	21
2.5 Omologazione del concordato preventivo – articolo 48 comma 5	22
2.6 CONTENUTO DEI PIANI – PARERE CONSIGLIO DI STATO – articolo 56.....	22
2.7 Dismissioni e continuità aziendale - Articoli 84 e 285	23
A. Rapporto tra il principio di prevalenza e la continuità aziendale nel concordato preventivo	23
B. Nel concordato gruppo.	25
2.8. Dilazione del meccanismo di segnalazione per le piccole e medie imprese Artt. 389 e 2	25
3. Misure protettive e cautelari	28
3.1 Revoca della misure protettive – Articolo 55	30
3.2 Considerazioni conclusive al paragrafo 3.	31
4. Prededuzione ed incentivi al credito	34
4.1 Prededuzione e disciplina dei finanziamenti – Articoli 99, 102-bis e 102-ter	34
A. Prededucibilità dei finanziamenti ponte.....	34
B. Incentivi ai finanziamenti bancari.	36
5. Transazione fiscale e con enti previdenziali – Articoli 48 e 63.....	36
6. Ulteriori questioni trattate dalla commissione.....	38

6.1 Termini per il deposito della documentazione per l'accesso al concordato e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione – Articoli 44 e 25	38
6.2 Attestazione della fattibilità giuridica – Articoli 56 e 57	39
6.3 Meccanismo di voto – Articolo 109.....	40
A. computo della maggioranza.	40
B. Conflitto di interessi.....	41
6.4 AZioni recuperatorie e piano di concordato – Articolo 87	41
6.4 Informazione mediante il registro delle imprese – Articolo 367-bis.....	43
6.5 Chiarimenti in ordine al concordato liquidatorio – Articolo 84.....	43
6.6. Nomina dell'organo di controllo – Articolo 378	43
6.7 Assetti organizzativi societari – Articolo 377.....	45
6.8 Risoluzione – Articolo 119	45
6.9 Efficacia del decreto Articolo 246.....	46
7. Albo dei soggetti incaricati della gestione e controllo delle procedure – Articolo 356.....	47
7.1 Trasformazione dell'albo in un registro	47
7.2 Requisiti per il primo popolamento.....	48
7.3 Eliminazione della formazione per i professionisti iscritti all'albo degli avvocati e dei dottori commercialisti	50
8. Tavola sintetica delle proposte di modifica	52

Come ben noto, con l'intento di procedere ad una riorganizzazione innovativa e sistematica del diritto della crisi d'impresa, il legislatore ha avviato un processo di riforma della disciplina fallimentare.

Lo strumento selezionato per perseguire tale scopo è stato quello del disegno di legge delega, la cui predisposizione è stata affidata alla commissione istituita dal Ministero della giustizia con decreto del 28 gennaio 2015 (cd. Commissione Rordorf dal nome del suo Presidente).

I lavori preparatori, cui hanno partecipato numerosi studiosi e cultori del diritto suddivisi in diverse sotto commissioni, sono culminati con l'elaborazione del disegno di legge delega, approvato dal parlamento con la legge 19 ottobre 2017, n. 155.

In attuazione della delega attribuita dal Parlamento, il Governo ha emanato il decreto legislativo 12 febbraio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Dal punto di vista della sua entrata in vigore, salvo alcune disposizioni attinenti alla modifica del codice civile proprie del diritto societario, il Codice della crisi ha previsto una lunga *vacatio di legis*, per l'esattezza di diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, al fine di consentire l'adattamento degli operatori alle nuove disposizioni e di apportare i correttivi ritenuti necessari prima dell'entrata in vigore dell'intero Codice. In funzione di ciò, il Parlamento ha concesso un'ulteriore delega al Governo con la legge 8 marzo 2019, n. 20, conferendogli il potere di emanare decreti correttivi.

In questo ambito si inserisce il lavoro della Commissione Rordorf 2, istituita presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili coordinata dal dott. Andrea Foschi, ai cui esperti è stato affidato il compito di rileggere la disciplina della crisi e promuoverne modifiche ed integrazioni, che tengano conto delle esigenze proprie dei professionisti e del mondo delle imprese.

La Commissione, in particolare, ha effettuato un'analisi per tematiche delle disposizioni normative contenute nel Codice della crisi, e partendo dai bisogni concreti che emergono dalla quotidiana pratica professionale, inquadrati alla luce di una solida conoscenza giuridica ed economica, ha provveduto a formulare delle specifiche proposte di modifica sottoposte al vaglio degli uffici legislativi del Ministero della giustizia e delle commissioni Parlamentari.

Lo sforzo perpetuato, nei casi in cui le Istituzioni hanno prestato attenzione all'esigenze manifestate dal mondo degli operatori, si è tradotto nell'emendazione di alcune disposizioni del codice della crisi, che valutiamo contribuiscano a fornire il nostro ordinamento di validi strumenti giuridici per la gestione della crisi d'impresa.

Nelle pagine che seguono, dunque, daremo conto sinteticamente dei **principali interventi proposti dalla commissione** dividendoli per temi, e fornendo per ciascuno di essi le ragioni che hanno spinto a formulare tali proposte e la misura in cui le stesse sono state accolte e tradotte in disposizioni di legge.

1. CRISI E CONTINUITÀ AZIENDALE

Ovviamente i concetti di crisi e continuità aziendale sono parte integrante della chiave di volta dell'intero codice.

La Commissione, quindi, in questo campo è intervenuta per fornire il proprio contributo al fine di correggere ed integrare il dato normativo, rendendolo il più possibile espressione della realtà concreta che caratterizza i rapporti economici.

1.1 MODIFICHE ALLA NOZIONE DI CRISI – ARTICOLO 2

La definizione dello stato di crisi è fornita **dall'art. 2, comma 1 lett. a), c.c.i.**, la quale in origine stabiliva che si intende tale lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore.

Come per lo stato di insolvenza, la legge individua anche le modalità giuridicamente rilevanti con le quali la crisi si manifesta nella realtà, che corrispondono alla inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate.

Al netto dell'acceso e nutrito dibattito che la nozione di crisi ha suscitato e suscita, in questa sede preme concentrarsi sul lavoro che è stato fatto al fine di meglio precisare il dato letterale citato.

Innanzitutto, si è ritenuto che l'espressione «difficoltà economico-finanziaria» fosse troppo impreciso e discordante rispetto al quadro sistematico del codice, che in numerose disposizioni meglio descrive lo stato di difficoltà *de quo* attraverso l'utilizzo dell'espressione equilibrio economico-finanziario.

Il termine equilibrio, infatti, evoca una realtà misurabile sulla base di un rapporto tra grandezze economiche-finanziarie, il quale rapporto, cessa di essere caratterizzato da una stabilità che consenta, secondo una valutazione prospettica, la prosecuzione dell'attività di impresa.

Questo intervento, inoltre, si rendeva necessario anche per uniformare il dato letterale a quello dell'art. 13, in tema di indicatori della crisi. D'altra parte, questo è un dato da non sottovalutare, considerando l'interconnessione che esiste tra stato di crisi e procedure d'allerta.

In secondo luogo, circa le modalità di manifestazione della crisi, è stato rilevato come il solo riferimento alle obbligazioni pianificate escludesse dal rapporto il novero dei debiti attuali.

A fronte di quanto evidenziato è stato proposto di sostituire il termine «difficoltà» con quello di "squilibrio", nonché quello pianificate con l'espressione «esistenti e previste».

La prima delle due proposte è stata recepita, mentre la seconda non ha trovato accoglimento.

1.2 PREDEDUZIONE E CREDITI PROFESSIONALI – ARTICOLO 6

L'attività prestata dai professionisti nella gestione delle crisi d'impresa è imprescindibile ed ineliminabile.

Per evitare che il debitore si trovi nell'impossibilità di avviare quelle azioni necessarie per gestire e comporre la situazione di difficoltà economica nella quale versa, occorre assicurare che i crediti per prestazioni professionali siano adempiuti ed esenti da azioni revocatorie.

D'altra parte, l'azione svolta dai professionisti non giova esclusivamente al debitore. Essa è funzionale al perseguimento del ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, volto preliminarmente al migliore soddisfacimento dei creditori.

L'azione dei professionisti, dunque, si rende necessaria non solo nell'ottica della tutela degli interessi del debitore e dei suoi diritti, ma anche di quella degli interessi dei creditori. Egualmente può dirsi nel caso di attività professionali svolte in favore della massa su incarico degli organi delle procedure.

A. ELIMINAZIONE DEL LIMITE DEL 75% ALLA PREDEDUCIBILITÀ DEL CREDITO ACCERTATO.

Secondo la **lettera b), comma 1, articolo 6 c.c.i** saranno ammessi a godere del beneficio della prededuzione solo i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione e per la richiesta delle misure protettive a condizione che gli accordi siano omologati.

La successiva lettera c), in maniera simile, prescrive che i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, compresi quelli relativi al deposito della proposta e del piano, godranno del beneficio della prededuzione solo nel caso in cui la domanda sia dichiarata ammissibile.

In entrambi i casi, la prededucibilità copre solo il 75% del totale dell'ammontare del credito accertato.

Da quanto precede emerge chiaramente che, come anticipato, il codice rende tipiche le fattispecie di prededuzione e per queste mantiene ed integra il criterio della funzionalità, richiedendo che l'attività professionale sia stata prestata nell'ambito di procedimenti che abbiano un risvolto "utile".

In altri termini, il legislatore considera non meritevoli di tutela i crediti per attività professionali che non abbiano consentito di raggiungere l'obiettivo al quale queste sono astrattamente finalizzate.

Tale impostazione non è esente da critiche, sia con riferimento all'adeguatezza a far fronte alla funzione che la disciplina dovrebbe assolvere.

Come visto, la prededuzione da un lato risponde all'esigenza di arginare il rischio di isolamento del debitore, dall'altro, a quella di cercare una composizione della crisi nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.

Se limitare la prededuzione ai casi di “successo” dell’iniziativa può scoraggiare azioni improvvise e condotte dilatorie poste in essere lato debitore, dall’altro rischia di ridurre eccessivamente il ricorso alle procedure di regolazione della crisi, dando luogo a svantaggi che si ripercuotono anche lato creditore.

Il professionista, inoltre, dovrà assumere il rischio del buon esito dell’attività che andrà a svolgere, posto che in caso di insuccesso si troverebbe esposto nei confronti del debitore in crisi.

A tutti gli aspetti critici evidenziati, si aggiunge il fatto che il beneficio eventualmente riconosciuto al professionista è pari al 75% del suo credito accertato. Questa previsione appare eccessivamente gravosa, tanto più che il professionista è chiamato ad assumersi il rischio del buon esito della operazione.

La nuova disciplina, dunque, non solo penalizza eccessivamente i prestatori d’opera professionale, ma rischia di compromettere le *chances* di recupero delle imprese in crisi, e di favorire una concorrenza al ribasso a scapito della qualità delle prestazioni. Infatti, i professionisti più prudenti saranno portati a non accettare il rischio di non vedersi corrisposto il giusto compenso, anche in situazioni che ex post potrebbero risultare di “successo”.

Per questa ragione, la Commissione ha proposto di eliminare dalle lettere b) e c), del primo comma dell’art. 6, l’inciso che limita il beneficio della prededucibilità al 75% del credito professionale accertato.

Tale proposta ragionevole, tuttavia, non è stata recepita.

B. CREDITO DELL’ATTESTATORE.

Le questioni riguardanti la prededucibilità del credito professionale dell’attestatore costituiscono un caso a parte rispetto a quanto esposto fin ora.

Quest’ultimo, infatti, a differenza degli altri professionisti che intervengono nelle procedure di regolazione della crisi, non si trova nella condizione di poter abbozzare una valutazione ex ante inerente alle probabilità di successo dell’iniziativa del debitore.

Nell’esercizio delle sue funzioni, infatti, egli dovrà procedere ad analisi di carattere economico, e solo al termine di dette analisi potrà avere contezza della possibilità di procedere all’attestazione, o vice versa negarla.

D’altra parte, la questione della prededucibilità delle attestazioni cd. negative era stata già vagliata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale aveva riconosciuto il diritto dell’attestatore ad accedere al beneficio anche in tale ipotesi.

Dunque, l’attestatore svolgerebbe il proprio incarico a “scatola chiusa”, non sapendo in anticipo se potrà effettivamente procedere all’attestazione, o se al contrario sarà tenuto a negarla. Ciò comporta che fino

al termine dell'espletamento del suo incarico, l'attestatore non saprà se sarà potrà o meno godere del beneficio della prededuzione.

Considerando la qualità dell'indipendenza che deve caratterizzare la figura dell'attestatore e la delicatezza del suo incarico, le circostanze descritte comportano rischi di particolare gravità.

Condizionare il pagamento della prestazione professionale del soggetto preposto al controllo della veridicità e della fattibilità dei piani al rilascio di un parere positivo è incompatibile con la richiesta di espressione di un giudizio indipendente e quindi, se del caso, anche negativo.

Il controllore rigoroso che si esprimesse negativamente sul piano verrebbe, infatti, paradossalmente punito per la propria aderenza ai *Principi di attestazione* non vedendosi riconosciuto il diritto al proprio compenso. E' solo il caso di ricordare che i *Principi di attestazione* prevedono (come per tutti i giudizi espressi dal revisore) la seguente gradazione del giudizio espresso: positivo, positivo condizionato ad alcuni specifici eventi, impossibile, negativo. Prevedere il "pagamento di un controllore a *success fee*" rappresenta una palese contraddizione: è, infatti, contro ogni logica pretendere da lato un rigoroso controllo del piano che cerchi ed evidenzi i punti di debolezza che potrebbero portare all'espressione di un giudizio "negativo" a tutela dei terzi creditori, e dall'altro prevedere la remunerazione del controllore solo qualora non rinvenga nessun punto di debolezza e dichiarare che il piano è stato correttamente costruito rilasciando un giudizio "positivo" sul piano stesso.

I professionisti più prudenti e indipendenti potrebbero scegliere di non correre il rischio di non veder corrisposto il proprio compenso e di essere esposti nei confronti di un debitore in crisi. Mentre soggetti meno attenti potrebbero essere tentati dalla possibilità di procedere ad attestazioni anche in casi limite.

Da un lato, quindi, tutto questo rende più difficoltoso l'accesso alle prestazioni professionali da parte del debitore anche a scapito del ceto creditorio, a causa del venir meno di possibili procedure volte alla composizione della crisi. Dall'altro, potrebbe far sorgere il rischio di compromettere il livello della qualità delle prestazioni professionali.

Per tutte queste ragioni, la Commissione ha proposto di riconoscere la prededucibilità al credito dell'attestatore a prescindere dalle condizioni dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione e dell'apertura della procedura di concordato preventivo.

La proposta, tuttavia, **non è stata recepita** dal legislatore.

C. CREDITI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTI SU INCARICO DEL DEBITORE NEL CORSO DELLE PROCEDURE D'ALLERTA.

Un ultimo aspetto considerato dalla Commissione è stato quello relativo ai crediti dei professionisti scelti dal debitore per assisterlo nel corso delle procedure d'allerta e di composizione della crisi.

Il codice **all'articolo 6, comma 1, lettera a)**, prescrive che sono prededucibili i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa e del sovraindebitamento.

Viceversa l'articolo 6, ultimo comma, dispone che non sono prededucibili i crediti per attività professionali svolte su incarico del debitore in costanza delle procedure d'allerta e di composizione della crisi, da soggetti diversi dall'OCRI.

L'impostazione seguita dal codice, dunque, sembrerebbe quella di considerare l'assistenza fornita dall'OCRI di per sé sufficiente alla tutela delle ragioni del debitore e al perseguimento della composizione della crisi anche nell'interesse dei creditori.

Tuttavia, a nostro avviso, in questo modo si finisce per lasciare il debitore sprovvisto dell'assistenza dei suoi professionisti di fiducia, che difficilmente accetterebbero un incarico senza la certezza di vedersi corrisposto il compenso.

La situazione che si delinea potrebbe quindi scoraggiare il debitore a far ricorso all'OCRI o alla composizione della crisi. D'altra parte, non sembra logico e forse legittimo porre il debitore nella condizione di dover rinunciare all'assistenza di soggetti di sua fiducia.

Per queste ragioni si è proposto di espungere l'ultimo comma dell'articolo 6.

Da parte sua, il legislatore ha valutato di non recepire tale proposta.

Si è sempre cercato di fare capire che la prededuzione non è "un privilegio" da combattere, ma uno strumento affinché un soggetto, in buona fede, sia libero di "lavorare" e "finanziare" l'azienda in crisi.

Il presupposto della buona fede è un prerequisito per il quale questo Consiglio Nazionale si è sempre battuto, partendo dal presupposto che le leggi devono essere fatte al meglio per difendere e regolare diritti e doveri dei soggetti in buona fede per poi colpire i soggetti che non lo sono.

Spiace proprio per quanto detto sopra, ma anche considerato tutto il lavoro fatto per far sì che l'OCRI non fosse totalmente "estraneo" all'azienda e che fosse necessario cambiare la mentalità dello imprenditore che dovrebbe arrivare all'OCRI preparato (i segnali per farlo sono ben noti agli aziendalisti), pensare che il professionista che collabora per rendere possibile il *turn around* lo faccia senza la garanzia della prededuzione.

1.3 DURATA MASSIMA ED ELIMINAZIONE DEL CUMULO ARTICOLO 8

Come emerge da quanto fin qui sostenuto, il venir meno del divieto di azioni esecutive individuali pone un problema di rilevanza centrale nel concordato preventivo, soprattutto se consideriamo che il termine di sospensione di dodici mesi previsto per le misure protettive cumula in sé anche l'eventuale misura concessa nel corso delle procedure d'allerta.

L'azione individuale del creditore in corso di procedura, e quindi fin tanto che il concordato non sia omologato, non solo mina alla base la possibilità stessa di riuscita del concordato, ma soprattutto rende inattuabile il concorso dei creditori che dovrebbe essere attuato al fine della procedura, secondo le modalità della proposta.

Per ovviare a queste problematiche, la Commissione ha elaborato delle proposte di modifica **dell'art. 8 c.c.i.**, che fossero compatibili con la lettera e con la *ratio* della direttiva "ristrutturazioni".

La perentorietà del termine massimo di dodici mesi rispecchia l'esigenza di tutelare la speditezza del procedimento e gli interessi individuali dei creditori nei confronti di eventuali abusi e condotte dilatorie tenute dal debitore.

Dunque, mantenendo le modifiche nell'ambito di questa funzione, così da renderle compatibili con la disciplina di fonte comunitaria, si è proposto di consentire una proroga delle misure protettive oltre i dodici mesi su concessione del Tribunale, qualora il debitore dimostri che un fatto a lui non imputabile ha determinato l'allungamento dei tempi.

Questa soluzione bilancia in maniera efficiente gli interessi coinvolti, consentendo che la procedura non sia turbata da azioni individuali che ne minino inevitabilmente il risultato finale nel caso di rallentamenti che non siano conseguenza di condotte abusive del debitore.

La concessione della proroga, quindi, seleziona l'interesse al superamento della crisi e alla tutela collettiva del ceto creditorio considerandolo sovraordinato a quello dell'interesse individuale del creditore, qualora la procedura non sia ritardata da condotte illegittime del debitore.

Contemporaneamente la Commissione ha valutato di affiancare a questa modifica anche la separazione dei termini delle misure protettive concesse nella fase di allerta rispetto a quelle richieste in sede di procedure concorsuali.

Il cumulo dei termini, infatti, risulta particolarmente illogico dal momento che le procedure d'allerta e le procedure concorsuali rispondono ad obiettivi e finalità del tutto diverse. Inoltre, la computazione unitaria dei termini potrebbe condurre a situazioni nelle quali il tempo residuo di sospensione delle azioni esecutive nel concordato preventivo è talmente breve da rendere del tutto inattuabile qualsiasi forma di soddisfazione collettiva concordata.

La soluzione avanzata dalla Commissione al legislatore, dunque, prevedeva l'introduzione di un riferimento all'art. 54 c.c.i. all'interno dell'articolo 8 c.c.i, in modo che il termine massimo di durata delle misure protettive fosse riferito solo a quelle adottate ai sensi dell'art. 54, comma 2.

Le proposte, nonostante gli sforzi profusi dalla Commissione e l'autorevolezza dei suoi componenti, **non sono state recepite** dal legislatore delegato.

In questa occasione, si rinnova l'invito a considerare i problemi evidenziati in merito.

2. MISURE D'ALLERTA ED ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Come noto, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto degli strumenti di allerta volti a favorire la tempestiva emersione della crisi, al fine di assicurarne la composizione, o comunque una gestione efficiente.

Innanzitutto, conviene ricordare l'ambito di applicazione di tali misure. Esso si estende a tutte le imprese, con l'esclusione di quelle di grande dimensione, dei gruppi di rilevante dimensione, delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le banche, le fondazioni bancarie, le società che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di carattere finanziario, nonché le imprese di assicurazione.

Se l'alea tipica delle attività imprenditoriali non può in nessun caso gravare in termini di responsabilità civile, né tanto meno penale sull'imprenditore o sugli organi sociali, al contrario la predisposizione di idonei strumenti di gestione della stessa e di intervento tempestivo in caso di crisi diviene con la riforma Rordorf un pregnante obbligo giuridico.

Il sistema del codice si basa su due pilastri fondamentali. Da un lato, prevede l'estensione a ciascun imprenditore e agli organi sociali dell'obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati a rilevare la crisi e a procedere alla sua composizione, dall'altro attribuisce a soggetti interni ed esterni l'obbligo di segnalare agli organismi di composizione della crisi di impresa la presenza di fondati indizi della stessa.

Questo doppio binario, rappresentato dall'intervento spontaneo dell'imprenditore o degli amministratori e dall'attivazione coattiva del procedimento davanti all'OCRI sulla base delle segnalazioni, rappresenta l'impalcatura alla quale il codice affida il compito di sorreggere la pronta ed efficiente gestione della crisi.

Ai fini di incentivare il ricorso a tale procedura per iniziativa dell'imprenditore, il codice della crisi ha introdotto una serie di misure premiali che attengono, tra l'altro, alla responsabilità dello stesso o degli organi gestori.

Il meccanismo di segnalazioni interne, invece, si fonda sull'obbligo che grava sull'organo di controllo e sul revisore, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, al cui adempimento è connessa l'esenzione dei soggetti segnalanti dalla responsabilità per i danni derivanti dalle successive azioni o omissioni successivamente poste in essere nell'esercizio dell'impresa.

In particolare, tali soggetti dovranno comunicare all'imprenditore o agli amministratori la presenza di fondati indizi di crisi, assegnando a questi un termine di trenta giorni per riferire sulle iniziative volte al superamento della situazione di squilibrio. Nel caso in cui tali soggetti restino inerti o non adottino nel termine di sessanta giorni le misure comunicate, l'organo di controllo o il revisore dovranno inoltrare la segnalazione direttamente all'OCRI.

In questo contesto, un tema di assoluta rilevanza è quello attinente agli indizi della crisi, sulla base dei quali si dovrà procedere alle segnalazioni interne. Essi dovranno essere considerati sussistenti al termine di un giudizio di valutazione degli indicatori della crisi, sulla base degli indici predisposti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Le segnalazioni così dette esterne, invece, secondo l'art. 15 del c.c.i. sono di competenza dei creditori pubblici qualificati, ossia Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agente della riscossione. Tali soggetti sono obbligati a comunicare all'imprenditore il superamento delle soglie di esposizione debitoria previste dall'art. 15, comma 2 c.c.i., con contestuale avvertimento che, in caso di mancata estinzione o comunque regolarizzazione dei propri debiti, o in caso di irregolarità nei pagamenti rateali o comunque di mancata presentazione di istanza di composizione della crisi o di presentazione di domanda di apertura di un procedimento di regolarizzazione della crisi entro novanta giorni dalla comunicazione ricevuta, si procederà a farne segnalazione all'OCRI.

La disposizione grava i soggetti pubblici qualificati di un vero e proprio obbligo, collegando al suo inadempimento l'inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari l'Agenzia delle entrate e l'INPS, e l'inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione di cui è titolare l'Agente della riscossione.

La sanzione prevista dall'art. 15 è di particolare gravità, in quanto essa non solo incide direttamente sulla posizione creditoria degli enti pubblici qualificati, ma può dar luogo alla responsabilità per danno erariale dei singoli funzionari pubblici rimasti inerti. Ci si attende, dunque, anche per tale ragione, che gli enti siano piuttosto solerti nel procedere alle segnalazioni.

Sul punto in sede di consultazione dei creditori pubblici qualificati è sorto un dubbio interpretativo di particolare rilevanza. In particolare, ci si è chiesti se l'obbligo gravante su di essi possa considerarsi adempiuto al momento della comunicazione all'imprenditore del superamento delle soglie dell'esposizione debitoria, anche qualora non segua la segnalazione all'OCRI nei casi in cui la stessa sia dovuta.

Secondo l'interpretazione fornita dai rappresentanti degli enti in sede di consultazione, la risposta dovrebbe essere affermativa.

Tuttavia, occorre segnalare due dati, uno letterale e l'altro inerente alla *ratio* della disposizione, che potrebbero far propendere per l'interpretazione opposta. In primo luogo, come visto, l'enunciato normativo *de quo* prevede che la comunicazione resa all'imprenditore comprenda l'espressa menzione delle conseguenze della sua inerzia, individuate proprio nella successiva segnalazione all'OCRI. D'altra parte la *ratio* dell'intero capo dedicato alle misure d'allerta sembra essere quello della tempestiva emersione della crisi, obiettivo che può dirsi raggiunto solo attraverso il compimento della successiva segnalazione all'Organismo di composizione della crisi.

Dunque, l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 15 potrebbe essere in futuro interpretato alla stregua di una formazione progressiva, divisa in due fasi. La prima fase costituita dalla comunicazione rivolta all'imprenditore per favorire la sua iniziativa spontanea. La seconda fase eventuale, al contrario, rivolta alla definitiva e tempestiva emersione della crisi attraverso la segnalazione all'OCRI.

L'organismo, una volta ricevute le segnalazioni, dovrebbe accompagnare ed assistere l'imprenditore in un percorso volto al superamento dello stato di crisi.

Questo trae avvio con l'audizione del debitore, alla quale segue, in primo luogo, l'indicazione da parte dell'OCRI delle misure ritenute idonee a superare la crisi. Il collegio è tenuto a seguire lo sviluppo dell'azione del debitore e nel caso di sua inerzia ne dovrà dare avviso agli autori delle segnalazioni. A questa fase iniziale segue quella eventuale della composizione della crisi avviata su istanza del debitore, e volta a raggiungere un accordo con i creditori, accordo che renda possibile ripristinare l'equilibrio economico finanziario dell'impresa.

Nel caso in cui non si addivenga a tale risultato, e il debitore non presenti istanza di accesso alle procedure di regolazione della crisi, e versi in un vero e proprio stato di insolvenza, l'OCRI invierà una segnalazione al pubblico ministero affinché questi eserciti l'iniziativa di sua competenza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

La via dell'emersione anticipata della crisi, dunque, può condurre a due esiti: da un lato, alla risoluzione della crisi mediante gli strumenti propri della procedura d'allerta; dall'altro, in caso di insolvenza e in assenza di domande d'ammissione ad una procedura di regolazione della crisi, all'apertura della liquidazione giudiziale su istanza del pubblico ministero.

Partendo da questo assetto normativo, sembra lecito desumere che il codice mediante le procedure d'allerta persegua lo scopo di evitare la dispersione di valore mediante l'esercizio prolungato di un'impresa caratterizzata da uno squilibrio economico-finanziario, nell'ottica della tutela del ceto creditorio oltre che di aspetti macroeconomici.

Questo fine può essere raggiunto indifferentemente con il risanamento dell'impresa o con la sua liquidazione tempestiva in caso di insolvenza, magari garantendo all'imprenditore la possibilità di un cd. *fresh start*.

Se questo è il quadro di riferimento, è apparso da più parti necessario valorizzare la possibilità che le procedure d'allerta rappresentino veramente un'occasione per il ceto produttivo di ricevere un valido supporto nell'ottica del superamento della crisi, al fine di tutelare la conservazione del tessuto produttivo.

Queste esigenze non sono state del tutto sottovalutate dal legislatore, che ha introdotto delle specifiche previsioni soprattutto al fine di evitare che intorno all'imprenditore che accede alle procedure d'allerta si configuri un isolamento, che ne aggravi la crisi.

La Commissione Rordorf-2, dal canto suo, si è concentrata sull'individuazione di miglioramenti al codice che potessero rendere più efficiente il ricorso all'OCRI nell'ottica del risanamento dell'impresa.

In particolare, ci si è concentrati su tre aspetti. Il primo relativo alla composizione stessa dell'OCRI, il secondo alle modalità di valutazione degli indizi della crisi, il terzo inerente ad un rinvio dell'entrata in vigore del capo relativo alle misure d'allerta per le piccole imprese.

2.1 INDICATORI DELLA CRISI – ARTICOLI 13 E 14

A. SUI PARAMETRI NORMATIVI RIFERITI AGLI INDICI DELLA CRISI

La sussistenza dello stato di crisi, secondo la configurazione normativa della realtà economica fatta propria dal codice, non può che essere valutata facendo riferimento a parametri oggettivi in grado di evidenziare una condizione di squilibrio economico-finanziario.

Questa prospettiva è stata fatta propria dal legislatore, il quale ha previsto che costituiscono indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, economico o finanziario, rilevabili mediante appositi indici la cui elaborazione è stata affidata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L'individuazione di tali criteri di giudizio è vincolata a precisi parametri dettati dal primo comma dell'art. 13. Secondo quanto originariamente previsto dalla disposizione, tali indici avrebbero dovuto dare «evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso», misurando, inoltre, «la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi». A chiusura del sistema era infine previsto un indice di carattere normativo consistente nella presenza di ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.

Proprio su questi ultimi aspetti è intervenuta la Commissione.

Il riferimento ad indici di valutazione che dessero evidenza della sostenibilità dei debiti e degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa, infatti, rifletteva l'adozione di un approccio metodologico errato e foriero di incertezze interpretative.

L'approccio volto a dover dare evidenza della «sostenibilità» apre lo scenario alla considerazione di innumerevoli aspetti, rischiando di coinvolgere nelle procedure d'allerta anche un'impresa florida. Già in linea di principio, infatti, non è possibile dare evidenza del fatto che una impresa *in bonis* conservi una situazione di sostenibilità del debito per un dato arco di tempo. Ciò posto, la lettera originaria della disposizione prestava il fianco alla formazione di una zona grigia, caratterizzata dalla presenza di falsi positivi o negativi.

Affinché le misure di allerta possano avere successo, è opportuno che gli indici consentano di intercettare in modo quanto più possibile incontrovertibile le situazioni rilevanti. Ed è fondamentale che le norme consentano di individuare un discrimine preciso tra situazioni in cui la segnalazione deve avere luogo, e situazioni in cui il debitore o i soggetti onerati non siano tenuti a darvi corso.

In questi termini è opportuno concentrare l'attenzione sulla definizione di indici idonei ad individuare le situazioni di crisi, facendo riferimento al parametro della non sostenibilità del debito, invertendo l'approccio.

È, infatti, più semplice e più efficace individuare ed isolare in maniera esatta quei parametri la cui sussistenza rilevi effettivamente l'insostenibilità dei debiti, piuttosto che un numero indefinito di elementi la cui esistenza congiunta dia evidenza della sostenibilità dell'esposizione. Discorso del tutto analogo vale, inoltre, per gli indici che diano evidenza delle prospettive di continuità o dell'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

La Commissione ha quindi proposto di invertire i termini di riferimento posti dall'art. 13, comma 1, per la definizione degli indici. Il legislatore delegato ha compreso le esigenze segnalate facendo propria la proposta di modifica presentata.

L'indicazione è stata recepita dal legislatore delegato.

Attualmente, quindi, la disposizione, individuando i parametri in base ai quali gli indici devono essere definiti, fa riferimento alla non sostenibilità del debito, alla assenza delle prospettive di continuità e alla inadeguatezza dell'utilizzo di mezzi propri rispetto a quelli dei terzi.

B. SUI FONDATI INDIZI DELLA CRISI

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dal lavoro della Commissione, è stato quello attinente alle modalità di utilizzo degli indici da parte dell'organo di controllo o revisore.

Secondo l'art. 14, comma 1, c.c.i. tali soggetti sono obbligati a procedere alle segnalazioni nel caso in cui ravvisino la sussistenza di «fondati indizi» della crisi. D'altra parte il secondo comma della medesima norma dispone un obbligo di motivazione in capo ai soggetti segnalanti. Il codice, dunque, non connette l'obbligo di segnalazione direttamente all'eventuale sussistenza degli indici di cui all'art. 13, ma media tali indicatori per il mezzo di una valutazione propria dei soggetti segnalanti circa la sussistenza di un fondato indizio dello squilibrio. La valutazione è soggetta ad un autonomo obbligo di motivazione, che esclude la possibilità di fare cieco ed esclusivo affidamento sugli indici.

Pertanto, è possibile affermare che non è sufficiente, né necessaria la violazione degli indici perché si concretizzi un fondato indizio dal quale scaturisce l'obbligo di segnalazione. Gli indici e, tanto più, gli indicatori hanno natura di meri *trigger event* e possono, pertanto, essere forieri sia di falsi negativi

(incapacità degli indici di intercettare tutte le situazioni di crisi), che di falsi positivi (falsi segnali, in assenza di una situazione di crisi); essi costituiscono pertanto meri indizi che necessitano di conferme probatorie attraverso la disamina della loro fondatezza. Peraltro l'assenza della loro configurazione non esclude uno stato di crisi tale da imporre la segnalazione sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 13.

Il giudizio dei soggetti segnalanti dovrebbe, quantomeno, basarsi sulla considerazione degli indici globalmente intesi al fine valutare la sussistenza di fondati indizi della crisi e procedere quindi alla segnalazione.

Dovrebbe essere chiaro, in altre parole, che alla sussistenza di un indice non corrisponde necessariamente la presenza di fondati indizi della crisi, in presenza dei quali è obbligatorio procedere alle segnalazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.c.i.

Per rendere questo concetto attraverso il dato normativo, la Commissione ha proposto di inserire un enunciato al termine del primo comma dell'art. 14, in base al quale i soggetti segnalanti esprimessero il giudizio sulla presenza di fondati indizi della crisi «ai sensi del primo comma dell'articolo 13», ed inoltre per il quale «Gli indici di cui al secondo comma dell'articolo 13 non costituiscono di per sé fondati indizi di crisi.»

Tale indicazione, tuttavia, **non è stata recepita** dal legislatore che ha ritenuto preferibile lasciare tale concetto implicito nel dato normativo.

Rilevante in questo contesto, e strettamente connesso alla necessità di un giudizio sistemico e tempestivo della crisi è anche l'intervento proposto dalla Commissione sull'art. 378 c.c.i. con riferimento all'individuazione dei soggetti preposti all'allerta interna (si veda i par. 6.6 *infra*). Si anticipa in questa sede che la Commissione valuta che solo gli organi di controllo societario, ossia il sindaco unico o il collegio sindacale, dotati di specifici poteri di vigilanza, siano in grado di impostare quell'attività di controllo *ex ante* indispensabile per il successo dell'allerta.

ARTICOLO 13

Apprezzabile il recepimento della più volte reiterata nostra richiesta con l'inserimento della “*negative assurance*” prevista per il revisore nell'ambito della verifica della “sostenibilità” degli oneri dell'indebitamento. Bene quindi il principio della misurazione della “non sostenibilità” dell'indebitamento e della “inadeguatezza” dei mezzi di finanziamento.

ARTICOLO 14 E 17

Corretto intervenire sull'articolo 14, per precisare l'esonero degli obblighi di segretezza, ma anche chiarire l'obbligo di reciproca informativa (anche se già previste dalle norme di comportamento del collegio) tra componente del collegio sindacale e revisore.

Corretto anche l'intervento nell'art.17 per disciplinare la segnalazione non solo agli organi di controllo, ma anche al revisore contabile o alla società di revisione.

COMPOSIZIONE OCRI

Il codice della crisi stabilisce che l'organismo di composizione della crisi di impresa agisca mediante un suo referente, il quale per ogni segnalazione ricevuta procederà alla nomina di un collegio di tre esperti che assisteranno l'imprenditore nel corso della procedura.

In ragione di quanto disposto dalla legge delega, il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 prevede che il collegio sia composto da tre soggetti, iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui all'art. 356 c.c.i.

Per promuovere l'efficienza del collegio è stato previsto che i suoi componenti siano scelti tra professionisti ed esperti designati da soggetti diversi, in modo che il collegio possa riunire al suo interno sensibilità e professionalità differenti. In particolare, secondo lo schema originario del c.c.i., un componente sarà indicato dal presidente dalla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente o da un suo delegato, un secondo dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, ed il terzo dal referente stesso, sentito il debitore, tra gli appartenenti alla associazione di categoria del debitore.

Per garantire che il procedimento di nomina dei componenti del collegio non sia causa di un rallentamento del procedimento, è previsto in via residuale che alle designazioni provveda comunque il referente se esse non pervengono a lui dai soggetti a l'uopo deputati nel termine di tre giorni.

Come è facilmente intuibile, la composizione del collegio rappresenta un elemento chiave nelle procedure d'allerta. Affinché esse rappresentino un'occasione reale di risanamento, infatti, è necessario garantire che i soggetti che affiancheranno l'imprenditore siano dotati di adeguate capacità tecniche.

Tuttavia, questo non è l'unico elemento da tenere in considerazione. La presenza di tre soggetti nel collegio rappresenta un'opportunità circa l'inserimento di almeno un esponente del mondo dell'imprenditoria di cui il debitore abbia piena fiducia.

Si tratta del cd. "componente amico". Mediante questo soggetto, il legislatore intendeva ricorrere a figure espressione diretta del mondo imprenditoriale, in quanto portatrici di conoscenze e competenze fondamentali ai fini della gestione della crisi d'impresa e in quanto utili a far superare la comprensibile diffidenza del debitore nei confronti dell'OCRI.

L'attuale assetto normativo, tuttavia, non rende possibile raggiungere tali obiettivi, in quanto risulta troppo limitante. Infatti, potranno ottenere l'iscrizione all'albo quei soggetti che abbiano ricoperto incarichi di direzione e controllo in società di capitali, dando prova di spiccate capacità imprenditoriali, qualora risultino possedere i requisiti indicati dall'art. 356 c.c.i.

Tuttavia, proprio il vincolo dell'iscrizione all'albo, attualmente richiesta anche per il terzo componente, preclude la possibilità di coinvolgere esperti della materia che tuttavia non siano professionisti, come accademici, personale delle strutture associative e anche imprenditori in prima persona in grado di offrire valore aggiunto al processo.

Per questa ragione, nell'ottica di perseguire maggiore funzionalità delle procedure d'allerta in funzione del risanamento dell'impresa, è stato proposto di ampliare il novero dei soggetti designabili come terzo componente del collegio.

L'obiettivo era, da un lato, quello di valorizzare al massimo le competenze manageriali all'interno delle procedure d'allerta, dall'altro, quello di individuare tramite il cd. "componente amico" un soggetto che potesse godere della piena fiducia dell'imprenditore.

Tale scopo è stato perseguito sottoponendo al legislatore delegato due diverse proposte.

La prima proposta contemplava una modifica all'art. 17 c.c.i., che rendesse possibile selezionare il terzo componente in appositi elenchi trasmessi dalle associazioni imprenditoriali di categoria, a prescindere dalla iscrizione di tali soggetti all'albo dei gestori della crisi.

La seconda proposta avanzata, invece, contemplava l'inserimento nel costituendo albo dei gestori della crisi una sezione speciale in cui potessero iscriversi esperti della materia destinati a svolgere un ruolo nell'OCRI pur non essendo possessori dei requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 356 c.c.i.

Le istanze evidenziate dal lavoro della Commissione non sono state pienamente recepite dal legislatore delegato, che non ha inteso differenziare la posizione del cd. "componente amico" da quella dei gestori della crisi ammessi a svolgere gli incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore.

Tuttavia, l'esigenza evidenziata dalla Commissione di assicurare nel collegio la presenza di un soggetto dotato di competenze manageriali rivestito della fiducia del debitore è stata parzialmente recepita.

Infatti, il decreto correttivo è intervenuto sull'art. 17, modificandone la lett. c). In particolare, secondo la disposizione per come riformata, il terzo componente del collegio sarà designato dall'associazione di rappresentativa del settore di riferimento del debitore, in un elenco di tre nomi da questi sottoposto al referente.

Permangono, comunque, le problematiche segnalate circa la necessaria appartenenza all'albo anche del terzo componente e al potere di nomina dello stesso spettante in via residuale al referente dell'OCRI.

Egli, comunque, nel caso di inerzia della associazione di categoria dovrà procedere alla nomina «sentito il debitore». Ciò spinge a pensare che il referente sarà comunque tenuto a selezionare il componente amico nell'ambito della lista di tre soggetti indicatagli dal debitore.

Un'altra considerazione, di carattere meno importante ma comunque significativa, è stata volta a modificare il comma 6, dell'art. 17, c.c.i. al fine di ricomprendere anche l'impresa agricola tra quelle per le quali OCRI rimanda il debitore a comparire davanti all'OCC.

La disposizione originaria prevedeva in maniera alquanto contraddittoria che il rinvio dinanzi all'OCC riguardasse solo l'impresa minore, mentre ragioni di coerenza sistematica suggerivano che dovesse riguardare anche le imprese agricole, in quanto parimenti sottratte alla liquidazione giudiziale.

Tale indicazione è stata recepita dal legislatore delegato attraverso il decreto correttivo, pur se mediante un diverso tenore letterale.

Bene, quindi, aver cercato di inserire il concetto di "componente amico" portato avanti dal Consiglio Nazionale di concerto con Confindustria che supporta anche a quanto già commentato nell'ambito delle previsioni riguardo i criteri per la prededucibilità dei crediti.

2.2 COMPOSIZIONE OCRI – ARTICOLO 19 COMMA 3

Basilare definire e confermare che per poter attestare si debba essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o), ma sarebbe stato molto importante che il Legislatore capisse che anche in questo caso, l'attestazione avrebbe dovuto essere in ogni caso portata avanti da un soggetto completamente terzo rispetto all'operazione.

Viene con questo comma autorizzata l'attestazione da parte di chi ha, di fatto, preparato "il piano", in tal modo eliminando quella separazione, autonomia e indipendenza dell'attestatore per la quale tanto si è battuto questo Consiglio Nazionale. Si verifica, in altri termini, nel caso in cui l'Ocri fosse chiamato ad attestare il "proprio piano", la classica fattispecie vietata dai *Principi di riferimento*, ma anche dalla giurisprudenza di merito, della "autovalutazione" essendovi senza ombra di dubbio strutturalmente identità tra controllato e controllore.

2.3 IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O SOSPENSIONE DELLA DECISIONE – ART. 20

Un ulteriore aspetto su cui si è concentrata l'attenzione della Commissione è stato quello dell'adeguatezza delle misure protettive a svolgere la funzione ad esse attribuita dal codice. In

particolare, esse dovrebbero mettere al riparo il debitore da azioni dei creditori suscettibili di far fallire il processo di composizione della crisi avviato mediante le procedure d'allerta.

In questo quadro la sospensione delle azioni esecutive, consentita dall'art. 20 c.c.i., si rivela uno strumento certamente utile, tuttavia esso potrebbe non risultare sufficiente a mettere al riparo il debitore e le trattative da iniziative di terzi idonee a porre nel nulla gli sforzi finalizzati alla composizione della crisi.

Infatti, anche se le procedure d'allerta mirano all'emersione anticipata della crisi, non può escludersi che l'imprenditore che vi accede versi già *ab origine* in un vero e proprio stato di insolvenza, o che tale condizione si sviluppi o si aggravi nel corso della procedura d'allerta.

In queste circostanze, la sospensione delle azioni esecutive da sola non mette al riparo il debitore, che potrebbe trovarsi esposto ad azioni giudiziarie volte all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il creditore che non intenda cercare una composizione della crisi o non intenda attenderne i tempi presenterebbe l'istanza di liquidazione giudiziale nel momento stesso in cui il debitore ottiene la concessione delle misure protettive.

È quindi necessario introdurre un coordinamento tra tale procedimento e quello di allerta, al fine di rendere effettivamente percorribile la via della composizione.

Per tanto, la Commissione ha proposto al legislatore delegato di aggiungere un sesto comma all'art. 20, che prescriva che sino a che il procedimento non è concluso, se pendono domande di cui all'articolo 40 comma 5, il Tribunale non può provvedere ai sensi dell'articolo 49 comma 1.

Al momento tale proposta, nonostante il legislatore delegato sembrasse averne colto l'importanza, non è stata recepita.

In funzione dei medesimi risultati descritti, rispetto ai quali il legislatore delegato si era dimostrato recettivo, è possibile avanzare un'ulteriore ed alternativa proposta.

Il medesimo obiettivo (protezione del debitore in funzione dell'efficace perseguimento della composizione della crisi) può essere percorso con strade alternative all'improcedibilità della domanda di liquidazione giudiziale.

Per contemperare le esigenze evidenziate con quelle di speditezza dei procedimenti e di accorciamento dei tempi della giustizia, si propone di prevedere un meccanismo che consenta l'ammissione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e lo svolgimento della fase istruttoria, lasciando sospesa solo la decisione nella pendenza dei termini di sospensione delle azioni esecutive. Le conseguenze negative dell'effetto dilatorio, inoltre, potrebbero essere smorzate dalla consolidazione del termine *a quo* del "periodo sospetto".

Data l'importanza centrale del tema, si invita il legislatore a riconsiderare la propria posizione rispetto agli argomenti esposti e alle soluzioni proposte.

2.4 SEGNALAZIONE AL PUBBLICO MINISTERO – ARTICOLO 22

Come anticipato, la tempestiva emersione della crisi attraverso le procedure d'allerta può condurre ad un suo superamento per mezzo di strumenti negoziali e giudiziari o alla liquidazione giudiziale.

Il compito dell'OCRI, infatti, non si esaurisce nell'assistenza fornita al debitore volta al superamento della crisi. Il codice attribuisce al collegio anche un ruolo di monitoraggio dell'imprenditore in crisi.

Una volta esperito infruttuosamente il procedimento, infatti, il collegio sarà tenuto a compiere un ulteriore giudizio finalizzato a valutare se dagli elementi acquisiti risulti un evidente stato di insolvenza, e di conseguenza segnalarlo al referente che ne darà notizia al pubblico ministero.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 22 c.c.i., che individua tutte le ipotesi di esito nefasto della procedura d'allerta, che riguardano le diverse fasi della stessa.

L'enunciato normativo dispone che il collegio dovrà procedere come sopra ogni qualvolta il debitore non compare per l'audizione o dopo l'audizione non deposita l'istanza di composizione della crisi senza che sia stata disposta l'archiviazione delle segnalazioni, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato.

A ben vedere, queste ipotesi interpretate in senso restrittivo non escludono la doverosità della segnalazione al pubblico ministero nei casi in cui il debitore, pur non comparando dinanzi al collegio e non avviando la procedura di composizione della crisi o avanzando la domanda fuori i termini assegnati dal collegio, abbia comunque introdotto un procedimento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Tuttavia, in base a quanto disposto dall'art. 12, comma 9 c.c.i. la pendenza di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza fa cessare gli obblighi di segnalazione in capo ai soggetti interni o esterni e se sopravvenuta determina la chiusura del procedimento d'allerta.

Ciò significa che procedure d'allerta e di regolazione rimangono comunque separate ed autonome di modo che il debitore per il quale sia avviata una procedura d'allerta non è obbligato a seguire il suo *iter*, ben potendovi porre fine in qualsiasi momento depositando l'istanza di apertura di una procedura di regolazione. Non è sicuramente sensato, quindi, che nonostante l'avvio di tali procedure, seppure al di fuori delle modalità tipiche delle procedure d'allerta, sia data al pubblico ministero notizia dell'insolvenza.

D'altra parte, la funzione di notificare il pubblico ministero è quella di far emergere definitivamente la crisi, comunicando l'insolvenza ad un soggetto che nell'interesse pubblico eserciti la propria legittimazione ad introdurre la procedura di liquidazione giudiziale. Qualora una procedura di regolazione della crisi sia già pendente, quindi, non ha senso trasferire al pubblico ministero la notizia dell'insolvenza.

In ragione di queste considerazioni la Commissione ha proposto di modificare l'art. 22 in modo da rendere chiaro che il trasferimento della notizia di insolvenza al pubblico ministero debba avvenire solo qualora non sia comunque già pendente una procedura di regolazione.

Questa indicazione è stata recepita dal legislatore con la modifica del primo comma dell'art. 22 secondo il quale, nella nuova versione, il collegio procede alla segnalazione dell'insolvenza, oltre che ove sussistano i presupposti già previsti in precedenza, «se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza».

2.5 OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO – ARTICOLO 48 COMMA 5

Fondamentale la previsione con la quale si inseriscono anche gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie tra i soggetti per i quali la mancata adesione non produce effetti sulla omologa. Impossibile mediare l'effettiva responsabilità del funzionario alla formalizzazione del parere con il rischio di non potere chiudere un concordato fattibile raggiungendo in tal modo la migliore soluzione possibile per i creditori.

2.6 CONTENUTO DEI PIANI – PARERE CONSIGLIO DI STATO – ARTICOLO 56

In tutti i Tribunali di Italia si è definito un lasso temporale accettabile per la durata del piano, purtroppo non essendovi una definizione, questa durata è stata per lungo tempo diversificata e solo ora si sta uniformando ancora con una forbice tra i 3 (troppo bassa) e i 5 anni.

Va detto che, in certi casi, la durata potrebbe essere superiore, si pensi a casi tra i più variegati, ipotesi di cooperative con proprietà indivisa, aziende di dimensioni ai limiti della amministrazione straordinaria, ed inoltre limitare comunque la durata è in netto contrasto con i tempi concessi alle amministrazioni straordinarie per potere espletare il loro compito.

Il tema della durata è, poi, particolarmente attuale in un momento in cui l'impatto generale della crisi conseguente alla pandemia da Covid 19 sta ponendo in seria difficoltà qualunque formulazione di previsioni, perlomeno per il breve periodo. Viceversa è ragionevole ritenere che, seppure tra diverse difficoltà, il contesto generale possa nel medio termine riallinearsi alla normalità. Ne consegue che una più lunga durata dei piani potrebbe consentire alle imprese di fronteggiare meglio anche l'attuale situazione. Da ultimo il contesto pandemico e la pesante discontinuità che ne è conseguita senz'altro sono difficilmente compatibili con orizzonti temporali di sviluppo dei piani limitati.

Proprio quando il c.c.i. entrerà in vigore nel 2021 sarà necessario, infatti, tenere conto di un periodo strutturalmente più lungo che permetta di inertizzare i tempi della ripresa generalizzata delle condizioni di ordinaria operatività.

2.7 DISMISSIONI E CONTINUITÀ AZIENDALE - ARTICOLI 84 E 285

A. RAPPORTO TRA IL PRINCIPIO DI PREVALENZA E LA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Nell'ambito del concordato preventivo, il concetto di continuità aziendale rappresenta un perno attorno al quale ruota quasi l'intera disciplina. Con il concordato preventivo, infatti, il debitore può perseguire il soddisfacimento dei creditori attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa o mediante la sua liquidazione. Tuttavia, questa seconda strada è resa residuale dalla disciplina, che consente di ricorrervi solo quando vi sia un significativo apporto di risorse esterne.

Ciò posto, risulta evidente come sia imprescindibile fornire una definizione chiara di cosa si intenda per **continuità aziendale**, soprattutto al fine di fornire chiari strumenti di discernimento nelle situazioni di confine ove il piano di concordato preveda insieme alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa dismissioni o operazioni straordinarie.

Nella realtà economica si verificheranno raramente casi nei quali il piano di concordato preveda una continuità cd. pura, ossia la mera prosecuzione dell'attività di impresa senza alterazioni della struttura organizzativa o della consistenza patrimoniale dell'azienda.

I casi più frequenti e problematici, infatti, attengono proprio ai cd. concordati misti, ossia a quelle procedure che si basano su un piano che, oltre alla prosecuzione dell'attività di impresa, contempla misure volte a realizzare riorganizzazioni aziendali, anche tramite dismissione di beni.

La giurisprudenza maggioritaria, fino ad oggi, ha fatto applicazione del criterio dell'assorbimento, per il quale il concordato misto viene attratto nella disciplina di quello in continuità secondo l'applicazione del parametro della prevalenza.

In base a tale parametro, un concordato dovrebbe essere considerato in continuità ogni qual volta i creditori siano soddisfatti in misura prevalente attraverso l'attribuzione di risorse derivanti dalla prosecuzione.

Il nuovo codice all'art. 84 c.c.i. fa riferimento a due indicatori per selezionare tra i concordati quelli che possono ritenersi in continuità.

In primo luogo, al comma secondo è stabilito che in caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività di impresa sia funzionale al ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci.

Questo primo enunciato già enuclea il principio per il quale si ha concordato in continuità qualora la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa consenta di ristabilire un equilibrio economico-finanziario, che si rende strumento di migliore soddisfazione dei creditori.

Questo presupposto, coperto tra l'altro da attestazione, rappresenta già la conseguenza di un momento valutativo che pone a confronto continuità e liquidazione, nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.

In secondo luogo, il comma terzo fa applicazione del criterio di prevalenza, e secondo il suo tenore originario prevedeva che nel concordato in continuità i creditori venissero soddisfatti in maniera prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità diretta od indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. Viene, inoltre, specificato che la prevalenza si considera sempre sussistente nel caso di conservazione di almeno la metà della forza lavoro, e che devono essere considerati proventi della continuità anche le utilità derivanti dalla prosecuzione o rinnovo dei rapporti contrattuali in corso.

La formulazione letterale del terzo comma, tuttavia, rischiava di non risolvere i dubbi interpretativi suscitati dalla realtà concreta. Il riferimento alla soddisfazione prevalente tramite i proventi della continuità rischia di generare un confronto statico, comparando da un lato le risorse derivanti dai flussi di cassa, e dall'altro le risorse aggregate mediante le dismissioni o le operazioni straordinarie.

Il nodo centrale, invece, è valutare la destinazione delle risorse recuperate mediante dismissioni e operazioni straordinarie. Infatti, ogniqualvolta esse siano utilizzate al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario, dovrebbero essere considerate alla stregua di risorse impiegate in funzione della realizzazione di flussi di cassa adeguati al soddisfacimento dei creditori.

L'enunciato «soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità ivi compresa la cessione del magazzino» di cui all'art. 84 c.c.i. potrebbe rivelarsi non risolutivo nel selezionare gli strumenti di salvataggio attinenti alla sfera della continuità. Esso, infatti, se interpretato in maniera restrittiva potrebbe essere riferito esclusivamente ai flussi della continuità, nei quali potrebbero non ricomprendersi le risorse derivanti da operazioni straordinarie, quali aumenti di capitale o raccolta di finanza esterna.

In altri termini, le somme acquisite al patrimonio dell'impresa tramite operazioni all'apparenza liquidatorie dovrebbero essere considerate comunque ai fini della continuità, qualora siano impiegate per garantire flussi di cassa futuri.

Una traccia di questo principio poteva essere rinvenuta nel conteggio dei proventi delle cessioni del magazzino tra le risorse inerenti alla continuazione dell'impresa.

Tuttavia, la Commissione aveva ritenuto utile intervenire in maniera più incisiva esplicitando meglio ciò che considerava già implicitamente compreso nel dato testuale. Era stata quindi formulata la proposta di inserire nel terzo comma dell'art. 84 c.c.i. l'enunciato seguente: "La prevalenza si considera altresì sempre sussistente quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale".

Ad oggi, purtroppo, non solo il legislatore delegato **non ha recepito** quanto suggerito, ma ha anche espunto il riferimento ai proventi della cessione del magazzino dal tenore letterale dell'art. 84 c.c.i.

La questione ci pare di particolare rilevanza, anche in relazione alla necessità (secondo una possibile interpretazione del dato normativo) di identificare con esattezza il tipo di concordato al quale si ricorre. Potrebbe darsi il caso, ad esempio, in cui il debitore avanzi una proposta che preveda il pagamento dei creditori in una misura xx coperta da fideiussione bancaria, senza specificare se vada in liquidazione o meno.

In questi casi dovrebbe ammettersi il ricorso alla procedura nel rispetto del miglior soddisfacimento dei creditori, mentre alla luce del dato normativo sembrerebbe doversi comunque optare per la liquidazione o la continuità. Se così fosse si rischia di escludere situazioni oggi ammesse, ma che una particolare lettura della fattispecie astratta pare escludere.

B. NEL CONCORDATO GRUPPO.

Per le medesime ragioni la Commissione ha proposto una modifica dell'art. 285 c.c.i., che facesse medesima applicazione dei principi già espressi nel paragrafo precedente.

L'articolo 285 c.c.i., inoltre, già nella formulazione originaria imposta la valutazione circa la qualificazione del concordato sulla base del confronto dei pagamenti in relazione ai flussi della continuità o della liquidazione.

Si trattava, quindi, di specificare che la prosecuzione dell'attività di impresa può fondarsi anche sui flussi provenienti dalle dismissioni o dalle operazioni straordinarie, qualora questi siano messi al servizio della prosecuzione dell'attività di impresa.

Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore delegato **non ha recepito** la proposta, ed anzi ha espunto dall'articolo 285 c.c.i. il riferimento alle cessioni del magazzino.

2.8. DILAZIONE DEL MECCANISMO DI SEGNALAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ARTT. 389 E 2

L'introduzione delle procedure d'allerta, come da più parti sottolineato, rappresenta un evidente cambio di prospettiva nelle modalità di gestione della crisi.

Esse, infatti, presuppongono una riorganizzazione interna adeguata alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi, nonché all'adozione delle misure più idonee al fine della sua gestione. In alcuni casi, inoltre, tale riorganizzazione dovrà quanto meno contemplare la nomina di un organo di controllo "o" di un revisore. Si anticipa in proposito che la Commissione non considera le due figure – sindaco e revisore – intercambiabili ed equivalenti (a questo proposito si rinvia al paragrafo 6.6), ma valuta indispensabile per il successo dell'allerta la nomina di un organo di controllo societario, che nelle società di dimensioni minori potrà essere unipersonale, ossia un sindaco unico. Solo il sindaco, infatti, è soggetto dotato dei necessari poteri di vigilanza ex ante.

Inoltre, il perseguimento dell'obiettivo del risanamento attraverso il ricorso eventualmente anche forzoso all'OCRI, necessita di un cambio di mentalità di parte del mondo produttivo, abituato a rilevare e gestire la crisi senza fare ricorso all'assistenza di organismi estranei alla realtà aziendale.

In particolare, per le piccole imprese - che rappresentano l'ossatura del nostro sistema produttivo - adempiere agli obblighi organizzativi e di segnalazione in cui i meccanismi di allerta si articolano è, con tutta evidenza, un passaggio che richiede tempo e risorse.

Occorre poi considerare che gli organismi di composizione della crisi hanno la necessità di maturare competenze e procedure atte ad assicurare speditezza ed efficacia di azione.

Un avvio in blocco delle attività dell'OCRI, considerando il volume delle segnalazioni stimato, rischierebbe di compromettere l'efficienza della sua azione già nella prima fase di applicazione delle procedure d'allerta.

Per tutte queste ragioni si è proposto con una certa insistenza di differire l'entrata in vigore delle disposizioni inerenti alle segnalazioni dirette all'OCRI sia da parte dei soggetti interni, sia da quelli esterni relative alle piccole imprese ad agosto 2021.

A tal fine, si è elaborata una modifica che introduce nel codice una nozione di piccole imprese in linea con la disciplina comunitaria e che prevede limitatamente a tali imprese, il differimento per le segnalazioni esterne cioè dirette all'OCRI, chiarendo che per la durata del differimento, gli organi di controllo societari sono esonerati dalla responsabilità solidale ex articolo 14, comma 3, per effetto della sola segnalazione all'organo amministrativo.

Il legislatore delegato, **accogliendo parzialmente le proposte avanzate**, aveva inserito nello schema dell'emanando decreto correttivo un comma quarto all'art. 389. La modifica prevedeva che l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 comma 2 secondo e terzo periodo e 15 operasse a decorrere per dal febbraio 2021 per le piccole imprese, che non superassero le soglie dimensionali individuate.

Il rinvio, dunque, ricalcava esattamente quanto proposto dalla Commissione, **salvo prevedere una durata ritenuta ancora troppo breve rispetto a quello prospettato di agosto 2021.**

Il sopraggiungere dell'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 ha poi spinto il Governo ad adottare in via d'urgenza attraverso decreto legge un rinvio dell'entrata in vigore degli stessi obblighi, **senza attendere l'emanazione del correttivo ed estendo il differimento a tutte le imprese a prescindere dal riferimento alla soglia dimensionale.**

3. MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI

Il codice della crisi, innovando rispetto al passato, ha introdotto misure protettive e cautelari. Esse sono accomunate nel fine dalla funzione di proteggere il patrimonio del debitore, ma divergono profondamente quanto ad oggetto e quanto a disciplina.

Nell'affrontare questo tema non si può prescindere dal rilevare che l'impianto assunto dal codice della crisi risente di quanto stabilito dal legislatore europeo nella Direttiva EU 2019/1023 in tema di ristrutturazione, nel cui ambito applicativo ricadono tanto le misure d'allerta, che il concordato preventivo.

In particolare, la disciplina delle misure protettive deriva indirettamente da quanto previsto dall'art. 6 della direttiva citata. La disposizione stabilisce che il debitore può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva. Tale sospensione sarà disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa e avrà durata di quattro mesi, prorogabile per un massimo di dodici.

La funzione delle misure protettive è quella di mettere al riparo le trattative in corso tra debitore e creditori da iniziative individuali che potrebbero comprometterne la buona riuscita, bilanciando questo obiettivo con la tutela individuale dei diritti ed interessi dei creditori.

Questa conclusione è supportata non solo dal dato letterale del primo comma dell'art. 6, ma trova supporto anche nel dato letterale di cui ai commi 4 e 7. Secondo il primo, gli Stati membri possono escludere alcuni crediti dall'ambito di sospensione delle azioni esecutive individuali qualora l'azione non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa, oppure nel caso in cui la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti.

La portata delle eccezioni, rende evidente che la sospensione dell'esecuzione individuale è funzionale al perseguimento della ristrutturazione concordata, ed inoltre che la sospensione delle azioni esecutive non si configura quale divieto assoluto, in quanto può essere superata anche quando configuri semplicemente un ingiusto pregiudizio in capo ad uno dei creditori.

D'altra parte anche il comma 7 dell'art. 6 rende evidente che la proroga delle misure può essere disposta solo qualora siano stati compiuti significativi progressi nelle trattative e sia possibile raggiungere un accordo, sempre che la proroga non determini un ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi individuali dei creditori.

Se questo è il quadro della disciplina eurounitaria, è chiaro che essa è del tutto incompatibile con i principi del concorso, ed è pensata per procedure che non sono tese ad attuare la garanzia patrimoniale generica in favore della massa dei creditori. Sul punto tuttavia, ci permettiamo di segnalare che – anche

a seguito del manifestarsi dell'emergenza Covid-19 – non è possibile escludere modifiche della disciplina europea.

Il terreno di elezione di tale normativa, infatti, sembra essere quello degli accordi stragiudiziali, pur se sottoposti alla omologazione del tribunale, piuttosto che quello di una procedura concorsuale.

Il legislatore italiano, nell'attuare la direttiva, ha ritenuto tuttavia che il suo ambito di applicazione ricomprendesse anche il concordato preventivo, che come noto è una procedura concorsuale di massa.

Il codice della crisi, dunque, ha disciplinato in maniera omogenea la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali sia nelle procedure d'allerta, sia nel concordato preventivo ponendole sotto l'ombrello delle misure protettive. Al contempo è venuto meno il divieto generale di azioni individuali di cui all'art. 168 l. fall.

Esse possono essere richieste dal debitore sia nel corso delle procedure d'allerta che con la domanda di concordato preventivo, hanno ad oggetto la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali ed hanno una durata complessiva non superiore a dodici mesi.

I problemi principali dell'assetto normativo definito dal codice attengono all'inconciliabilità delle misure protettive con i principi del concorso applicabili al concordato preventivo, alla cumulabilità della durata delle misure protettive tra procedure d'allerta, accordi di ristrutturazione e concordato e, di conseguenza, nella brevità del limite di durata.

Alle misure protettive si affiancano le misure cautelari, volte anch'esse alla protezione del patrimonio ma concesse dal giudice in funzione anticipatoria degli effetti della procedura di regolazione della crisi.

Una prima differenza, dunque, si ravvisa nella diversa funzione dei due istituti. Il primo, volto a tutelare la buona riuscita delle trattative, il secondo ad anticipare gli effetti della procedura di regolazione della crisi.

Ne consegue una divergenza tra i soggetti legittimati a richiedere i provvedimenti. Mentre la legittimazione a domandare le misure d'allerta rimane in capo al debitore, le misure cautelari potranno essere richieste dalle parti. Differente è anche l'ambito di applicazione delle misure cautelari, queste ultime, infatti, potranno essere richieste solo nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Una seconda differenza, derivante dalla funzione stessa delle misure, attiene all'oggetto dei provvedimenti. Il primo, infatti, ha contenuto tipico, il secondo, come si ravvisa dalla definizione posta dall'art. 2, lett. q) c.c.i., nonché da quanto previsto dall'art. 54, comma 1, c.c.i. ha contenuto atipico.

Il giudice, infatti, disporrà le misure ritenute più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti, compresa la nomina di un custode dell'azienda.

Al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale, ove tornano appieno vigenti tutti i corollari del principio del concorso, la tutela dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore è demandata al bilanciamento nell'impiego delle misure protettive e cautelari.

Al di fuori delle procedure concorsuali, e quindi certamente del concordato preventivo, la tutela del patrimonio del debitore si rende unicamente strumento della negoziazione per raggiungere l'accordo. Nel concordato preventivo, invece, la tutela dell'integrità del patrimonio si pone soprattutto come mezzo per l'attuazione del concorso dei creditori.

Ciò significa che se nel primo caso troveranno maggiore spazio le misure protettive, nel secondo dovrebbero espandersi le misure cautelari nell'ottica della tutela della massa dei creditori, soprattutto a seguito del venir meno del generale divieto di azioni esecutive posto dall'art. 186 l. fall. Questo porta a non escludere che, al fine di anticipare gli effetti dell'omologazione, il Tribunale adotti in via cautelare misure equivalenti al divieto di azioni esecutive individuali, come verrà meglio argomentato al termine del capitolo.

3.1 REVOCA DELLA MISURE PROTETTIVE – ARTICOLO 55

Ancora in tema di misure protettive è necessario segnalare un'ulteriore imprecisione in tema di revoca delle misure protettive confermate dal Tribunale.

Secondo il comma 4 dell'art. 55 c.c.i., in caso di atti di frode il Tribunale procede alla revoca o alla modifica delle misure protettive concesse e che tale disposizione si applica anche quando il Tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Anche in questo caso, dunque, il legislatore sembra accomunare le attività svolte nel corso della procedura d'allerta con quelle poste in essere in costanza di procedure concorsuali, assimilando le diverse funzioni svolte dal divieto di azioni esecutive in questi ambiti differenti. Ciò determina il persistere di una inesattezza linguistica e logica.

Se nel corso della procedura di concordato sono posti in essere atti di frode, infatti, è la stessa procedura a dover essere revocata, determinando l'automatico venir meno di tutti gli atti e i provvedimenti posti in essere in funzione del suo espletamento. Non sembra, quindi, esserci spazio per una modulazione degli effetti dell'accertamento degli atti di frode che comporti la modifica delle misure protettive, in luogo della revoca della procedura.

Qualora venga accertato il compimento di atti di frode, in altri termini, è lo stesso concordato preventivo a dover essere revocato e non le misure protettive in via autonoma.

Da qui la proposta della Commissione di sostituire al quarto comma dell'art. 55 le parole «revoca o modifica le misure protettive» con l'espressione «revoca la procedura».

Il legislatore delegato tuttavia ha ritenuto **di non recepire** tale modifica.

3.2 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE AL PARAGRAFO 3.

A fronte di quanto osservato in questo capitolo e vista la centralità del tema, intendiamo esprimere alcune valutazioni conclusive.

Il principio del concorso trova piena attuazione nel concordato preventivo, quale procedura di massa volta alla soddisfazione collettiva dei creditori nel rispetto della *par condicio*, seppure attuata mediante le modalità di soddisfazione individuale prescritte dalla proposta omologata.

Come noto, il sopraggiungere dello stato di crisi o l'insolvenza rende necessario dare seguito a procedimenti collettivi che assicurino la soddisfazione individuale al termine di un processo che attui collettivamente la garanzia patrimoniale.

Le esigenze della soddisfazione collettiva rendono necessario "cristallizzare" il patrimonio del debitore, al fine di ripartirlo tra i creditori nel rispetto degli artt. 2740 e 2741 del codice civile.

Nel concordato preventivo l'attuazione della garanzia patrimoniale nel rispetto della *par condicio* è realizzata con modalità peculiari che trovano la loro definitiva stabilizzazione attraverso l'omologazione.

Le deviazioni che la procedura eventualmente determina rispetto al principio della *par condicio*, trovano composizione attraverso l'accordo raggiunto dai creditori ed in ultima istanza per i creditori dissenzienti nella verifica che il concordato assicura il miglior soddisfacimento del creditore, svolta dal Tribunale in sede di opposizione alla omologazione.

Fino ad oggi, nel concordato preventivo, dunque, hanno trovato piena applicazione i corollari del principio del concorso, quali il divieto di pagamenti ai creditori anteriori, ed il divieto di esperimento delle azioni individuali.

Anzi, le deroghe al divieto dei pagamenti confermano in pieno quanto fin qui sostenuto. La disciplina dei pagamenti dei crediti anteriori, infatti, è imperniata sulla funzionalità necessaria degli stessi alla prosecuzione dell'attività di impresa, che deve porsi quale strumento al fine del miglior soddisfacimento dei creditori.

Con il nuovo codice della crisi uno dei corollari del principio del concorso sembra venir meno, in quanto il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali è subordinato alla domanda del debitore e sottoposto a limiti di tempo.

Ora, una tale previsione ha senso fin tanto che tale divieto mette al riparo il debitore nel conseguimento di una strategia individuale di composizione della crisi. In tal caso è corretto non consentire al debitore di “intrappolare” i creditori per tempi lunghi se non indeterminati.

All'interno delle procedure concorsuali, tuttavia, la prospettiva cambia. Il divieto di azioni individuali, infatti, assolve al ruolo primario di garantire la massa dei creditori, affinché in una situazione di crisi aziendale ciascuno all'interno di una procedura collettiva riceva quanto gli spetti secondo le disposizioni di legge.

D'altra parte, la possibilità di esperire azioni individuali in corso di procedura è del tutto incompatibile con il resto del sistema che permane in vigore.

Non ha senso, infatti, vietare i pagamenti se poi il creditore può ottenere soddisfazione in via esecutiva delle medesime obbligazioni, come non ha alcun senso consentire ad un singolo creditore di porre nel nulla l'intero piano di concordato quando, magari, secondo le norme che regolano il voto nel concordato preventivo non disporrebbe del peso necessario per respingere la proposta.

Da un ultimo, la possibilità di esperire azioni esecutive individuali pone nel nulla gli effetti della omologazione. D'altra parte non potrebbe che essere così dato che con l'omologazione in ultima istanza si attua quel concorso che è lo scopo della procedura. L'azione individuale, infatti, sottrae il creditore dagli effetti della omologazione, laddove l'art. 117 c.c.i. continua a prescrivere che «il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso».

Ci si chiede, a questo punto, come può trovare applicazione tale disposizione se si consente al creditore anteriore di agire per l'intero e individualmente per la soddisfazione del proprio credito.

L'unico modo, del tutto inefficace, per rendere compatibile tale disposizione con l'esecuzione individuale consiste nel ritenere che il creditore che abbia agito individualmente sia tenuto alla ripetizione di quanto ottenuto in eccesso o secondo modalità diverse rispetto a quanto previsto dal concordato omologato.

Posto che il legislatore delegato non è intervenuto per correggere le incongruità sottolineate, l'unica via per riportare a ragionevolezza il sistema consiste nel ritenere che le misure cautelari possano risolvere questa problematica nella loro funzione di provvedimenti anticipatori «degli effetti della omologazione del concordato».

La correzione interpretativa non sana del tutto l'illogicità che permea il procedimento concorsuale ove ogni singolo creditore conserva il diritto di agire individualmente. Tuttavia, consente di porre un rimedio pratico alla stortura evidente posta dalla legge, e alla quale il legislatore delegato non ha rimediato neanche attraverso i decreti correttivi fin ora emanati.

Si deve quindi ritenere che le misure cautelari di cui all'art. 54 c.c.i., nella piena estensione della loro atipicità, possano assumere il contenuto ritenuto più idoneo alla conservazione del patrimonio del debitore, in funzione della attuazione degli effetti della omologazione. Quindi, anche contenuti che escludano la prosecuzione di azioni individuali.

4. PREDEDUZIONE ED INCENTIVI AL CREDITO

La struttura del codice della crisi, come più volte ricordato, è orientata all'emersione e gestione efficiente della crisi nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che per ulteriori ragioni macroeconomiche.

Le vie per realizzare tali obiettivi sono logicamente due, il superamento della crisi o in ultima istanza la liquidazione giudiziale.

Le norme in tema di prededuzione ed incentivi al credito rientrano tra quelle disposizioni dettate al fine di agevolare il ricorso a strumenti o procedure di composizione della crisi.

Da questo punto di vista, esse assumono un ruolo rilevante al fine di supportare il debitore nel percorso volto al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il legislatore della riforma ha innovato sensibilmente la disciplina della prededuzione rispetto al quadro normativo previgente. Nel sistema della legge fallimentare, in base a quanto stabilito dall'art. 111, dovevano considerarsi prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, oltre a quelli espressamente definiti come tali dalla legge.

La formula della legge fallimentare, quindi, si prestava ad una interpretazione più ampia e più o meno estesa, non tipizzando le fattispecie di prededuzione. Con la riforma, invece, lo spazio lasciato a tale istituto si restringe.

In particolare, l'articolo 6 c.c.i. individua una serie di fattispecie tipiche che sembrano costituire un elenco tassativo, pur facendo salva la possibilità che la legge individui espressamente ulteriori ipotesi di prededuzione. Inoltre, il riferimento all'occasionalità viene del tutto meno, mentre anche il criterio della funzionalità viene integrato, come si dirà meglio in seguito.

Data la particolare importanza del tema, la Commissione ha ritenuto di concentrare su questi strumenti un'attenzione particolare, avanzando proposte migliorative nel segno del superamento della crisi nell'interesse dei creditori e delle altre parti coinvolte.

4.1 PREDEDUZIONE E DISCIPLINA DEI FINANZIAMENTI – ARTICOLI 99, 102-BIS E 102-TER

A. PREDEDUCIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI PONTE

Il percorso del superamento della crisi passa attraverso la continuità dei rapporti con i partner commerciali, tramite la necessità di mantenere attive le linee di credito, nonché nella maggior parte dei

casi, attraverso il bisogno di ottenere nuova liquidità da investire nell'impresa, così come già rappresentato nei paragrafi iniziali.

I tentativi di ristabilire l'equilibrio economico finanziario in difetto di tali elementi, il più delle volte, sono destinati purtroppo a non andare a buon fine.

Con il sopraggiungere della crisi, tuttavia, il debitore si trova molto spesso nella condizione opposta a quella necessaria per far ripartire l'impresa. Se i creditori con minor potere contrattuale, come ad esempio i fornitori, sono in genere più propensi a non interrompere i rapporti commerciali confidando nel miglioramento delle condizioni dell'impresa, i creditori dotati di maggior potere contrattuale tendono spesso a tirare una linea per contenere il rischio.

Per quanto attiene alla nuova finanza, poi, la situazione può essere ancor più complicata, in quanto è estremamente difficile trovare soggetti disposti a rischiare investendo in una impresa in crisi. Stesso discorso vale, d'altra parte, anche per lo stesso debitore, che potrebbe mostrarsi recalcitrante ad investire ulteriormente nella propria impresa.

L'insieme di questi disincentivi potrebbe portare al fallimento di attività d'impresa valide, che attraverso una fase di ristrutturazione potrebbero tornare a produrre ricchezza, offrendo ai creditori alternative di soddisfazione migliori rispetto alla liquidazione. Mentre in alcuni casi essi possono determinare la impossibilità pressoché totale di avviare un qualsiasi tentativo di ristrutturazione.

Per bilanciare questa situazione il legislatore è da tempo intervenuto introducendo alcuni incentivi al credito e agli investimenti, per tentare di rompere l'isolamento in cui va via via trovandosi l'imprenditore in crisi.

Di essi fa sicuramente parte il meccanismo della prededuzione, che consente di diminuire il rischio assunto da chi intende investire nella ristrutturazione di una impresa in crisi.

In particolare, il codice della crisi detta una nutrita disciplina dei finanziamenti riorganizzando in maniera omogenea nell'art. 99 quanto prima disposto dall'art. 182 quinquies l. fall.

Tuttavia, l'articolo 99 nella sua formulazione originaria, occupandosi dei finanziamenti erogati in corso di procedura – dal momento dell'apertura sino all'omologazione, tralasciava di considerare i cd. finanziamenti ponte. Si tratta dei crediti concessi in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo o di quella di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Si è quindi proposto di estendere la disciplina dell'articolo 99 c.c.i. anche a tali finanziamenti, indispensabili nell'ottica del superamento della crisi e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

La proposta sottoposta al legislatore delegato prevedeva, dunque, l'estensione del beneficio della prededuzione a tali finanziamenti qualora essi siano previsti dal relativo piano e la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero omologa l'accordo di ristrutturazione.

Il legislatore **ha recepito** la proposta nel primo decreto correttivo.

B. INCENTIVI AI FINANZIAMENTI BANCARI

Come già sottolineato, le procedure di risoluzione della crisi continuano a scontrarsi con l'assoluta difficoltà di reperire finanziamenti. Le ragioni evidenziate attengono, da un lato, nell'eccessivo squilibrio patrimoniale degli istituti di credito e, dall'altro, nel fatto che il rischio non è sufficientemente remunerato e non si ha la certezza della sorte del credito.

Spesso non viene concesso credito a debitori deteriori perché ciò comporterebbe un assorbimento patrimoniale maggiore rispetto al credito erogato a soggetti non in crisi. Questa evenienza disincentiva l'erogazione di finanza necessaria ai fini della composizione della crisi, anche nei casi in cui vi sono concrete possibilità di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa.

Per questa ragione la Commissione ha elaborato due proposte funzionali a considerare i crediti preveducibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati a soggetti *in bonis*.

La prima, da inserire nel codice attraverso un apposito articolo 102- *bis*, attiene alla introduzione della "Misura 12" della bozza del DL "Investment Compact" predisposta dal Consiglio dei Ministri nel Gennaio 2015, ma poi non tradotta in legge, il cui tenore letterale è il seguente: «L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 10996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi degli articoli 94, 99, 101 e 102».

La seconda, da inserire in un apposito articolo 102-*ter*, è funzionale allo stesso scopo e del seguente tenore letterale: «I finanziamenti erogati in conformità degli articoli 94, 99, 101 e 102 sono considerati, ad ogni effetto di legge o di regolamento, distinti dai crediti derivanti da finanziamenti già in essere al momento del deposito della domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44.»

Entrambe queste proposte, nonostante l'indubbia rilevanza del tema, **non sono state recepite dal legislatore.**

5. TRANSAZIONE FISCALE E CON ENTI PREVIDENZIALI – ARTICOLI 48 E 63

Come è noto, il Codice della crisi di impresa ha riordinato la disciplina della transazione fiscale e previdenziale, scindendo il contenuto dell'art. 182-*ter* l.fall. in due articoli, il 63 e l'88, aventi ad oggetto l'attuazione di tale istituto nell'ambito (rispettivamente) di un accordo di ristrutturazione dei debiti e del

concordato preventivo, ed ha introdotto alcune modifiche al testo della norma allo scopo di superare le principali criticità emerse nell'applicazione della disposizione attualmente vigente.

La prima criticità deriva dal fatto che l'Agenzia delle entrate ritiene che la convenienza della transazione proposita rispetto alle possibili soluzioni alternative non sia di per sé sufficiente per consentirne l'approvazione, ove sia previsto un soddisfacimento inferiore a certe soglie, con la conseguenza che ha talvolta respinto anche proposte pacificamente convenienti per l'Erario.

La seconda criticità deriva dal fatto che, al di fuori del caso del concordato preventivo in cui i tempi sono scanditi dal Tribunale, l'amministrazione finanziaria nel caso degli accordi di ristrutturazione è solita impiegare "tempi biblici" per pronunziarsi sulle proposte di transazione, finendo così per compromettere sia le possibilità di successo del risanamento dell'impresa, sia quelle di recupero dello stesso credito erariale.

Per superare le segnalate criticità il comma 5 dell'art. 48 c.c.i. prevede che il Tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria alla proposte di transazione fiscale connesse a tali accordi, nel caso in cui:

- tale adesione è decisiva al fine del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30%) dei crediti stabilite per la omologabilità degli accordi stessi;
- il soddisfacimento dei crediti fiscali offerto dall'impresa debitrice sia, anche sulla base delle risultanze dell'attestazione resa da un professionista indipendente, conveniente rispetto a quello derivante dall'alternativa liquidatoria.

L'art. 63, a sua volta, introduce un termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza entro cui l'ufficio deve esprimere la propria adesione alla proposta di transazione, allo scopo di agevolare l'applicazione del comma 5 dell'art. 48. Trascorso inutilmente tale termine l'accordo sarà comunque omologabile (dal Tribunale) se ricorrono le due esposte condizioni.

Quanto all'espressione «anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria» contenuta nell'art. 48, è da ritenersi che quest'ultima si riferisca non solo al caso in cui l'amministrazione finanziaria non comunichi alcuna risposta alla proposta di transazione fiscale entro il citato termine di 60 giorni, ma anche al caso in cui l'ufficio rigetti la proposta. A queste conclusioni si perviene:

- sia per ragioni letterali, perché si ha mancata adesione sia quando non vi è risposta da parte del creditore, sia quando la risposta è negativa, atteso che anche in questo caso manca l'adesione;
- sia per ragioni logiche, perché la nuova norma (art. 48), come si legge nella Relazione illustrativa, intende "superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate spesso registrate nella prassi", e non vi è dubbio che tali resistenze possono concretizzarsi sia qualora l'ente dilazioni oltre misura la risposta alla proposta di transazione, sia qualora rigetti espressamente tale proposta.

Infine, l'art. 48 fa riferimento unicamente alla mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, ma non vi è motivo per escludere l'applicabilità del comma 5 del citato articolo anche ai crediti previdenziali, sempre in considerazione della ratio della disposizione, che quella di superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate proposte, le quali si sono manifestate nel corso degli anni proprio da parte degli enti previdenziali più che dall'Agenzia delle Entrate.

A fronte di queste ultime due problematiche, la Commissione ha ritenuto di formulare una proposta di modifica che prevedesse da un lato l'esplicito riferimento all'ipotesi di rigetto da parte dell'Agenzia e dall'altra l'estensione delle disposizioni anche agli enti previdenziali.

La proposta ha trovato una forte contrarietà degli enti pubblici coinvolti. Da un lato, essi hanno rilevato che la loro attività è vincolata al perseguimento di interessi pubblici che travalicano il semplice beneficio economico eventualmente derivante dalla transazione, e che di conseguenza non si dovrebbe procedere in caso di loro rigetto esplicito. Dall'altro, l'INPS in particolare, si era mostrata nettamente sfavorevole all'estensione della disciplina della transazione fiscale anche nei suoi riguardi.

Il legislatore delegato, se ha mancato di pronunciarsi circa il caso di rigetto esplicito della transazione da parte degli enti pubblici, **ha recepito** la proposta della Commissione estendendo la disciplina della transazione fiscale anche agli enti pubblici previdenziali, attraverso una modifica degli artt. 48 e 63 c.c.i.

6. ULTERIORI QUESTIONI TRATTATE DALLA COMMISSIONE

Seguono ulteriori temi rispetto ai quali la Commissione ha avanzato proposte di modifica al codice della crisi.

6.1 TERMINI PER IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO AL CONCORDATO E PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE – ARTICOLI 44 E 25

Come noto, già la legge fallimentare contemplava la possibilità di presentare la domanda di accesso al concordato preventivo con riserva di depositare la relativa proposta ed il piano entro il termine stabilito, pari al massimo a centoventi giorni.

Questa soluzione consente al debitore di avviare il percorso volto al risanamento della crisi, e quindi di procedere all'elaborazione della proposta e del piano di concordato, godendo anticipatamente degli effetti favorevoli connessi alla presentazione della domanda.

L'articolo 44 c.c.i. ripropone questo meccanismo riducendo, tuttavia, il termine entro il quale il debitore deve depositare la proposta ed il piano od in alternativa gli accordi di ristrutturazione.

Inoltre, l'articolo 25, comma 1, lett. d) prescrive che il termine di cui all'articolo 44 è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22.

La disciplina risultante dalla lettura combinata di queste due disposizioni rischia di compromettere seriamente la possibilità di raggiungere accordi di ristrutturazione dei debiti o comunque di riuscire a predisporre il piano e la proposta di concordato.

L'esperienza insegna che gli accordi difficilmente vengono raggiunti in un orizzonte temporale inferiore a 180 giorni, tenuto altresì conto del fatto che in futuro i ricorsi ex art. 40 verranno presentati senza attendere la completa predisposizione del piano in quanto caratterizzati da impulso d'urgenza anche per le pressioni dell'organo di controllo e del revisore.

Inoltre, la valutazione del rispetto della tempestività di cui all'art. 24 potrà essere fonte di incertezze sia da parte dell'OCRI (che la deve attestare per le PMI ai sensi del comma 2 dell'art. 24), sia da parte del Tribunale che la dovrà valutare dopo la presentazione del ricorso ex art. 40.

Pare più opportuno prevedere che la concessione della proroga sia rimessa alla mera discrezione del Tribunale, eventualmente anche mediante concessioni successive per un tempo non superiore a 120 gg. Per queste ragioni la Commissione ha proposto di espungere la lettera d), del primo comma dell'articolo 25 e di modificare i termini previsti dall'articolo 44, in modo che venga concesso un primo termine compreso tra sessanta e novanta giorni, eventualmente rinnovabile per ulteriori novanta giorni.

Il legislatore delegato ha ritenuto, nostro malgrado, di non recepire la proposta.

6.2 ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ GIURIDICA – ARTICOLI 56 E 57

Gli articoli 56 e 57 c.c.i., che dettano la disciplina dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione, nella loro formulazione originaria prescrivevano che il professionista indipendente fosse chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'aggettivo «giuridica» con riferimento all'oggetto del controllo svolto dall'attestatore, risultava inopportuno e sovraresponsabilizzante.

La verifica della fattibilità giuridica, infatti, esorbita dalle competenze possedute da chi è chiamato ad analisi e verifiche di carattere aziendale-economico, quali quelle che competono in primo luogo all'attestatore. Inoltre, il dovere di attestare la fattibilità giuridica gravava il professionista di una responsabilità sproporzionata.

La Commissione ha quindi proposto di elidere il riferimento all'attestazione della fattibilità «giuridica».

La proposta è stata recepita.

A. COMPUTO DELLA MAGGIORANZA.

Come noto, le modalità di computazione dei voti espressi dai creditori in occasione della approvazione della proposta di concordato è stato al centro di numerosi dibattiti e riforme che si sono susseguite nel corso del tempo.

L'assetto assunto dal codice della crisi si fonda sul meccanismo dell'approvazione espressa, calcolando la maggioranza sulla base dei crediti ammessi al voto.

Infatti, secondo l'art. 109 c.c.i. «Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto».

Questo sistema di calcolo della maggioranza finisce per attribuire all'astensione un peso negativo troppo influente rispetto alle sorti del concordato. Di fatto l'astensione finisce per contare come voto negativo, alzando la soglia della maggioranza che deve essere raggiunta ai fini dell'approvazione del concordato. In questo modo viene attribuito un ruolo determinante ai creditori che, non partecipando al voto, dimostrano disinteresse nei confronti degli sviluppi della procedura, nei confronti dell'impresa e dei suoi dipendenti.

La modifica elaborata dalla Commissione intende limitare la possibilità di influire sulla sorte del concordato solo ai creditori che dimostrino di avere un interesse rispetto alle sorti dell'impresa, mentre non appare corretto permettere di influire sull'approvazione del concordato a chi dimostri disinteresse rispetto all'impresa e ai suoi dipendenti, non partecipando al voto.

Dunque, la proposta avanzata prevede di sostituire il riferimento alla maggioranza dei crediti ammessi con quello alla maggioranza dei crediti vantati dai creditori partecipanti al voto.

La proposta non è stata recepita.

L'argomento avanzato, tuttavia, ci sembra essere di particolare rilievo, quindi, nell'ottica del contemperamento dei diversi interessi coinvolti, si avanza un'ulteriore proposta alternativa.

Un punto di equilibrio ragionevole può essere ottenuto fissando una soglia minima di partecipanti al voto, in modo che i votanti rappresentino almeno un terzo dei crediti ammessi al voto.

In questo modo si diminuisce l'incidenza dei creditori inerti e disinteressati sulla sorte della procedura, e si valorizza il ruolo dei creditori attivi, senza che ciò comporti un'eccessiva penalizzazione dell'imprenditore che persegue il superamento della crisi.

Si suggerisce al legislatore di riesaminare la questione, anche alla luce della soluzione alternativa individuata.

B. CONFLITTO DI INTERESSI.

L'articolo 109 c.c.i., nel definire le modalità di voto, stabilisce al quinto comma che sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interesse.

Tuttavia, il comma successivo stabilisce che il credito vantato da una serie di soggetti potenzialmente in conflitto di interessi ed i loro voti saranno conteggiati nel caso in cui tali creditori siano inseriti in una apposita classe.

Dall'enunciato normativo, dunque, non risulta chiaro se una tale soluzione possa valere per tutti i creditori in conflitto di interessi o se viceversa riguardi solo quelli nominati dal comma 6.

L'inserimento dei creditori in conflitto di interessi in una apposita classe consente di sterilizzare gli effetti negativi a cui il loro voto espone i creditori, posto che il concordato dovrà comunque essere approvato dalla maggioranza delle classi.

La Commissione, quindi, ha proposto di inserire un inciso chiarificatore nel quinto comma dell'art. 109 in base al quale risulti evidente che i crediti e voti espressi dai soggetti in conflitto di interessi potranno essere sempre conteggiati nel caso in cui essi siano raggruppati in una classe.

Anche questa proposta, del tutto ragionevole, tuttavia **non è stata recepita.**

6.4 AZIONI RECUPERATORIE E PIANO DI CONCORDATO – ARTICOLO 87

L'emanazione del codice della crisi ha introdotto alcune novità anche riguardo al contenuto del piano di concordato preventivo.

In questa sede si intende approfondire quanto disposto dall'art. 87, comma 1, lett. d). La disposizione prescrive che «le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero».

L'opportunità che il piano di concordato, coperto da attestazione, debba contenere una siffatta valutazione ha suscitato un acceso dibattito all'interno della Commissione.

Alcuni componenti hanno chiesto di rimuovere il riferimento alle azioni recuperatorie e alla loro quantificazione dagli elementi che devono essere indicati nel piano di concordato.

È stato sostenuto che la prescrizione non è ragionevole e che rischia di tramutarsi in un disincentivo al ricorso a procedure di regolazione della crisi.

In questa ottica, sarebbe troppo chiedere al debitore di autoaccusarsi, per giunta quantificando l'eventuale debito. D'altra parte, una responsabilità eccessiva graverebbe anche sull'attestatore soprattutto in tema di quantificazione, essendo egli chiamato a verificare la veridicità dei dati e la

fattibilità economica del piano. È stato quindi suggerito di modificare la disposizione, facendo in modo di lasciare in capo al commissario giudiziale l'onere di individuare eventuali responsabilità in capo ai gestori dell'impresa. Egli, in quanto pubblico ufficiale, al contrario dell'attestatore sarebbe inoltre dotato dei poteri investigativi necessari a svolgere tale accertamento.

A questa visione, tuttavia, se ne è opposta un'altra maggioritaria, e contraria alla modifica proposta.

Alle obiezioni sollevate è stato, infatti, ribattuto che l'art. 87, lettera d), non fa che recepire un fondato e ragionevole orientamento giurisprudenziale, già consolidato nella vigenza della legge fallimentare.

La pendenza di una procedura concorsuale volta al miglior soddisfacimento dei creditori determina l'esigenza che il patrimonio del debitore sia esattamente individuato, anche in prospettiva degli effetti *latu senso* esdebitatori prodotti dall'omologazione.

Il debitore che diminuisce l'attivo sottrae ingiustamente alla massa risorse destinate alla soddisfazione collettiva dei creditori. Inoltre l'esatta individuazione delle utilità economiche è indispensabile sia al fine di predisporre un piano efficiente, quanto a quello di consentire ai creditori una valutazione adeguata della proposta, anche rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

Le azioni risarcitorie e recuperatorie costituiscono a tutti gli effetti elementi dell'attivo che il debitore dovrà necessariamente indicare, per non incorrere nella fattispecie dell'occultamento e per consentire ai creditori di esprimere un giudizio fondato, anche nell'ottica del miglior soddisfacimento rispetto alle alternative praticabili.

Tuttavia, la Commissione si è trovata concorde nel ritenere che nel testo legislativo fossero valorizzate la complessità e le peculiarità tipiche delle azioni risarcitorie e recuperatorie, anche sotto gli aspetti della concreta solvibilità dei soggetti eventualmente responsabili.

Dall'analisi della prassi, infatti, si evince tanto la difficoltà giuridica della materia, quanto la difficoltà di recuperare le somme effettivamente dovute, una volta accertate le responsabilità degli organi gestori. È inevitabile constatare che molto spesso, dunque, tali azioni non producono i risultati sperati e finiscono invece per rappresentare un ulteriore costo.

Infine, si ritiene che gli oneri di attestazione gravanti sul professionista indipendente debbano essere orientati al principio di ragionevolezza, nonché proporzionali rispetto al risultato concretamente perseguibile.

La Commissione ha quindi proposto di introdurre un filtro che consenta di indicare nel piano le azioni risarcitorie e recuperatorie solo nel caso in cui esse appaiano «fondatamente esperibili», e che obblighi a quantificare le somme dovute solo previa verifica delle concrete prospettive di recupero.

La proposta non è stata recepita dal legislatore.

6.4 INFORMAZIONE MEDIANTE IL REGISTRO DELLE IMPRESE – ARTICOLO 367-BIS

L'assenza di informazioni pubbliche sulla chiusura delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ha spinto la Commissione a proporre l'inserimento di un articolo che preveda l'indicazione di tali eventi nel registro delle imprese.

La proposta non è stata recepita

6.5 CHIARIMENTI IN ORDINE AL CONCORDATO LIQUIDATORIO – ARTICOLO 84

L'enunciato normativo di cui all'articolo 84, comma 5, c.c.i. potrebbe suscitare dei dubbi interpretativi. Esso si occupa di definire l'apporto minimo di risorse esterne che consenta di dare luogo al concordato preventivo liquidatorio.

Il tenore letterale della disposizione potrebbe far sorgere confusione circa la base di calcolo della maggiorazione del 10% indispensabile per aprire la procedura, ossia se essa debba consistere nell'ammontare del soddisfacimento ottenuto attraverso la liquidazione giudiziale o, viceversa, debba corrispondere all'ammontare del credito.

È stato quindi proposto di modificare il tenore letterale per meglio esplicitare la norma, sostituendo la proposizione dubbia mediante l'inserimento della seguente: «di almeno il dieci per cento del soddisfacimento che deriverebbe loro nell'alternativa della liquidazione giudiziale».

Il legislatore sembra non aver ritenuto utile il chiarimento suggerito al contrario di quanto sembra alla Commission, e non ha recepito la proposta.

6.6. NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO – ARTICOLO 378

L'attuale formulazione della bozza di art. 2477 c.c. pregiudica l'efficacia dell'utilizzo degli indicatori per la prevenzione delle crisi, potendo essere interpretata nel senso di consentire paradossalmente a ogni singola società di decidere se dotarsi o meno dell'organo di controllo, limitandosi alla nomina del solo revisore che non ha alcun potere di vigilanza. In tal modo risulterebbe gravemente indebolito il meccanismo di prevenzione delle crisi.

Solo il sindaco, infatti, può intervenire avendo una visione *ex ante* delle criticità, lo fa con cadenza almeno trimestrale ed è quindi nelle condizioni di monitorare costantemente la situazione e di generare la necessaria dialettica interna con gli organi amministrativi così da ricercare soluzioni tempestive anche prima che la situazione diventi tale da richiedere l'insacco del procedimento d'allerta. Solo il sindaco, inoltre, esercitando il proprio potere di vigilanza, è chiamato a verificare l'impostazione di quegli

adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili che sono indispensabili, tra l'altro, per la costruzione di dati previsionali utili e quindi, a partire da questi, del *Debt Service Coverage Ratio*.

Le funzioni del revisore si limitano, invece, all'espressione di un parere professionale sulla correttezza del bilancio che per definizione è consuntivo, e sono codificate dai principi di revisione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Esse non sono in alcun modo assimilabili alle funzioni di vigilanza attribuite dal Codice Civile agli organi di controllo societario (v. artt. 2400 ss. per i sindaci). Il revisore pertanto, in coerenza con i principi di revisione, interviene strutturalmente *ex post* alla fine dell'esercizio, dedica la propria attività all'esame dei dati contabili consuntivi e, al contrario del sindaco, non esercita le funzioni di controllo societario indispensabili per presidiare la situazione aziendale.

In particolare, il revisore:

- non partecipa ai consigli di amministrazione;
- non vigila sulla gestione e sugli adeguati assetti;
- non può esprimere pareri sulle situazioni contabili infrannuali (cfr. documento Assirevi 173);
- non ha il potere, riconosciuto invece dal c.c.i. al sindaco, di chiedere, ove ne ricorrano, i presupposti la liquidazione giudiziale.

Il revisore non ha poteri sufficientemente incisivi per generare tempestivamente la necessaria dialettica interna. Intervenedo a posteriori su dati consuntivi, non può pertanto che prendere atto degli effetti delle decisioni (o delle mancate decisioni) degli organi gestori e innescare la fase formale del processo di allerta. Ciò, è importante evidenziarlo, aumenta enormemente il rischio di falsi positivi.

E' pertanto indispensabile che la previsione dell'art. 378 sia modificata prevedendo l'obbligatorietà della "nomina dell'organo di controllo E del revisore" (ossia sostituendo la "O" attualmente prevista con la "E"). Come si è visto, infatti, le due figure non sono affatto intercambiabili.

Questo non provoca un aumento dei costi sostanziale per le PMI. Da un lato non si può, infatti, assumere che il revisore si faccia carico delle nuove responsabilità e dei nuovi compiti previsti dal c.c.i. senza compenso, in quanto ciò non sarebbe compatibile con i principi di revisione stessi perché ne risulterebbe minata la sua indipendenza. Dall'altro, è opportuno ricordare che il codice civile già prevede che il sindaco possa svolgere anche le funzioni di revisore (mentre non prevede il contrario), quindi con costi sostanzialmente equivalenti, recependo la modifica suggerita si avrebbe un unico controllore, ma questo sarebbe dotato dei poteri di vigilanza e di controllo contabile necessari per far sì che le aziende siano prontamente dotate degli opportuni assetti utili al procedimento di allerta. Infatti, per effetto del rinvio alle disposizioni previste per le S.p.A. contenuto nel quinto comma dell'art. 2477 c.c., non oggetto di modifica, si applicherebbe automaticamente l'art. 2409-bis c.c. che prevede la possibilità per il sindaco di esercitare la revisione legale nelle situazioni ivi previste, consentendo così alle società di minori dimensioni di optare per la nomina di un unico soggetto che svolga entrambe le funzioni. Quindi,

lo si ripete a sostanziale parità di costi, il soggetto avrebbe tutti i poteri necessari per il perseguimento delle finalità dell'allerta. Se si chiedesse al revisore di dare l'allerta nei fatti gli si chiederebbe impropriamente di "fare il sindaco".

A ciò si aggiunga che recentemente la giurisprudenza (Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, 1 giugno 2020; Tribunale di Bologna, 23 maggio 2019) ha interpretato l'art.2477 c.c. nel senso che la S.r.l. può nominare il solo organo di controllo societario e non il revisore, in coerenza con la formulazione attuale della norma. Tale interpretazione pur essendo maggiormente in linea con le finalità del c.c.i. diminuisce l'affidabilità del sistema informativo aziendale.

Pertanto, con la sola modifica della congiunzione "O" nella congiunzione "E" (sia nel primo, sia nell'ultimo capoverso del primo comma del modificando articolo 2477 c.c.) si rafforzerebbe enormemente sia il meccanismo di controllo sulle società a responsabilità limitata, che è strumentale alla prevenzione delle crisi, sia la qualità della base informativa su cui gli organi di amministrazione e di controllo sono chiamati a basare le proprie decisioni.

La proposta, probabilmente a causa dei timori non del tutto fondati di aumento dei costi a carico delle imprese, **non è stata recepita.**

6.7 ASSETTI ORGANIZZATIVI SOCIETARI – ARTICOLO 377

È stato evidenziato da più parti che l'inciso «La gestione dell'impresa...spetta esclusivamente agli amministratori» non sia applicabile a tutti i tipi societari, mentre l'inciso «I quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale» è assolutamente pleonastico.

È stata quindi proposta una riformulazione dell'articolo, **che è stata recepita** dal legislatore.

6.8 RISOLUZIONE – ARTICOLO 119

Nonostante la decisa e contraria presa di posizione della giurisprudenza di legittimità, il dibattito sulla legittimità dell'apertura del fallimento in presenza di un concordato omologato e non risolto non si è del tutto sopito. Alcune corti di merito, infatti, hanno continuato ad esprimersi a favore di questa possibilità.

A fronte di queste incertezze interpretative, il codice della crisi non ha fornito chiarimenti espressi nel senso dell'una o dell'altra soluzione.

Per queste ragioni, la Commissione ha proposto di inserire un comma 7, all'articolo 119, che stabilisca in maniera inequivoca che «L'apertura della liquidazione giudiziale può avvenire solo a seguito della risoluzione del concordato, a meno che si tratti di nuovo stato di insolvenza».

La modifica consente di superare contrasti interpretativi di assoluto rilievo, ed è **stata recepita** dal legislatore delegato.

6.9 EFFICACIA DEL DECRETO ARTICOLO 246

L'enunciato normativo di cui all'art. 246 c.c.i. sembra frutto di un refuso nella parte in cui rimanda all'articolo 206 piuttosto che all'articolo 245.

L'efficacia del concordato non può essere differita alla definizione delle cause di opposizione allo stato passivo (non diverrebbe mai efficace...), ma all'esito dell'opposizione al concordato (come nel testo oggi vigente).

È stata quindi indicata l'esigenza di correggere la disposizione. La proposta è **stata recepita** dal legislatore.

7. ALBO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE – ARTICOLO 356

Il Decreto legislativo n. 14 del 2019 ha introdotto nel corpo del codice della crisi, ed in particolare all'art. 356, una specifica disposizione tramite la quale si istituisce un albo speciale dei soggetti incaricati della gestione della crisi.

L'assunzione degli uffici di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure di cui al codice, dunque, potrà essere affidata su nomina del Tribunale esclusivamente ai soggetti iscritti in tale Albo.

La norma ha la funzione di consentire l'espletamento di tali incarichi solo a soggetti dotati di specifiche conoscenze e competenze tecniche, al fine di tutelare tanto l'efficiente amministrazione della giustizia, quanto i soggetti direttamente coinvolti nelle procedure.

L'art. 356, tramite un rinvio all'art. 358, prevede che possano accedervi i soggetti iscritti all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché gli studi associati o le società formate tra tali professionisti e i soggetti in possesso di comprovate capacità imprenditoriali che abbiano ricoperto funzioni di amministrazione o di direzione e controllo in società di capitali o cooperative.

Posto tale prerequisito, la disposizione originariamente stabiliva ulteriori requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e del suo mantenimento, dettando parametri speciali per il primo popolamento dell'albo.

Nella sua prima formulazione, l'enunciato normativo prevedeva che a tal fine fosse indispensabile aver svolto, alla data di entrata in vigore del codice, la funzione di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni.

In alternativa, per rimando all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, l'iscrizione era consentita ai soggetti individuati in base all'art. 358, che avessero completato un corso di perfezionamento non inferiore alle duecento ore e un periodo di tirocinio della durata di sei mesi, oltre ad un aggiornamento biennale di quaranta ore.

Oltre ai requisiti di professionalità sono poi previsti specifici requisiti di onorabilità.

Tale quadro normativo aveva dato origine a numerose critiche mosse da parte dei professionisti.

Esse hanno riguardato, in particolare, l'istituzione stessa di un nuovo albo piuttosto che di un registro speciale, i requisiti richiesti al fine del primo popolamento dell'albo, nonché i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'iscrizione.

7.1 TRASFORMAZIONE DELL'ALBO IN UN REGISTRO

Il disegno del codice della crisi prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un vero e proprio Albo dei gestori della crisi, il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 357 c.c.i.

Secondo tale disposizione spetta al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia, disciplinare con proprio regolamento le modalità di iscrizione, sospensione, cancellazione, l'ammontare del contributo dovuto per l'iscrizione ed il suo mantenimento, nonché le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti allo stesso Ministero della giustizia.

L'assetto normativo appena evidenziato ha destato alcune perplessità all'interno della Commissione.

L'istituzione di un vero e proprio albo posto sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, infatti, rischia di sovrapporsi rispetto agli albi professionali cui sono già iscritti alcuni dei soggetti che possono farne parte.

Per tale ragione è stata sottoposta al legislatore delegato la proposta di sostituire il termine albo con quello registro, e di disciplinare l'elenco in maniera simile a quanto stabilito in passato per i revisori dei conti. Mantenendo in capo agli ordini professionali di riferimento specifiche competenze.

La proposta, tuttavia, per il momento **non ha trovato accoglimento**. Ci si riserva, quindi, di formulare ulteriori valutazioni a seguito dell'emanazione del regolamento attuativo.

7.2 REQUISITI PER IL PRIMO POPOLAMENTO

Come visto, la versione originaria dell'art. 356 c.c.i. prevedeva che potessero accedere al primo popolamento dell'albo i soggetti che alla entrata in vigore del codice fossero stati nominati curatori o commissari in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni.

Tale assetto normativo finisce per far coincidere la valutazione delle competenze specifiche dei professionisti con una sorta di abitudine, presunta sulla base del numero degli incarichi espletati.

La versione originaria del testo di legge sposa, dunque, un criterio puramente quantitativo, che tuttavia, per sua stessa natura, non risulta idoneo ad individuare le capacità e le competenze effettivamente possedute dai professionisti.

La fissazione di un parametro numerico nella misura di quattro incarichi, infatti, non tiene conto della rilevanza economica e sociale delle procedure in cui si è stati nominati, né del lavoro svolto in ognuna di esse, prestandosi quindi a facili distorsioni.

A tal proposito è sufficiente prendere ad esempio le procedure cd. a zero. L'attività compiuta dal curatore nominato in tali procedimenti risulta in effetti poco indicativa del possesso di capacità o competenze specifiche, soprattutto se paragonata a quella svolta in procedure di particolare rilievo socio economico.

Eppure, secondo quanto previsto dal codice, un professionista che avesse ottenuto quattro incarichi in simili procedimenti sarebbe stato valutato idoneo ai fini del primo popolamento dell'albo, a differenza

di quei professionisti che, anche per ragioni di prudenza, avessero svolto incarichi per un numero minore, ma in procedure di maggiore rilevanza.

In ragione dell'effetto distorsivo prodotto dall'originaria formulazione dell'articolo 356, la commissione ha esaminato diverse soluzioni.

L'esigenza alla base delle valutazioni svolte è stata quella di coniugare in maniera efficiente il principio di specializzazione, consentendo a tutti i professionisti dotati di adeguate competenze di accedere al primo popolamento dell'albo.

Da questo punto di vista, si è ritenuto che il criterio razionalmente più adeguato al fine di selezionare i professionisti, evitando al contempo esclusioni ingiustificate, fosse quello dell'attuale svolgimento di un incarico quale organo delle procedure.

Il conferimento dell'incarico da parte del Tribunale, infatti, dovrebbe di per sé essere indice delle capacità tecniche del soggetto investito della nomina e della sua adeguatezza a svolgere la funzione di curatore o commissario all'interno delle procedure.

In conseguenza del ragionamento ora svolto, la Commissione ha elaborato la seguente proposta di modifica:

All'articolo 356, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, le parole: «Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.» sono sostituite con le seguenti: «Ai fini del primo popolamento del registro, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di svolgere, alla data di entrata in vigore del presente articolo, la funzione di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.».

La proposta così formulata non ha trovato accoglimento da parte del legislatore delegato, tuttavia, questi ha parzialmente recepito le indicazioni.

Proprio in funzione di ciò, infatti, il criterio numerico quantitativo inizialmente previsto è stato rimodulato, prevedendo che ai fini del primo popolamento dell'albo possano ottenere l'iscrizione coloro che siano stati nominati curatori o commissari in almeno due procedure negli ultimi quattro anni.

Pur non andando esente dalle stesse critiche già mosse circa le inefficienze di un criterio meramente quantitativo, la riformulazione dei requisiti smorza, pur non eliminandoli del tutto, gli effetti distorsivi della previsione originaria.

È stata infine recepita la modifica volta a coordinare gli articoli 352 e 356, tramite l'inserimento di un inciso in quest'ultima disposizione.

7.3 ELIMINAZIONE DELLA FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Dal momento che l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi è consentita anche a soggetti differenti dai professionisti iscritti all'albo degli avvocati e dei dottori commercialisti, il tema della formazione assume una rilevanza centrale al fine di assicurare che possano svolgere incarichi nelle procedure solo soggetti dotati di adeguate conoscenze e competenze tecniche.

Infatti, nell'ottica del principio della specializzazione, è essenziale garantire che tali soggetti siano effettivamente in grado di svolgere le funzioni che potranno essergli assegnate a seguito della iscrizione nell'albo.

Tuttavia l'art. 356 c.c.i., per come originariamente formulato, poneva sullo stesso piano differenti figure professionali prevedendo per tutti indistintamente eguali oneri di formazione ai fini dell'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi.

Tale circostanza pareva poco accettabile per diverse ragioni.

Le disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio della professione di avvocato e di dottore commercialista richiedono già, sia al fine dell'accesso alla professione che della sua prosecuzione, dei requisiti che assicurano il possesso di elevate competenze tecniche.

Oltre l'ottenimento della laurea magistrale ed il completamento di un percorso professionalizzante attraverso lo svolgimento del noto tirocinio, il conseguimento della abilitazione professionale, infatti, comporta il possesso di diffuse conoscenze giuridiche che comprendono anche il ramo del diritto commerciale e fallimentare, verificate in sede di esame di stato.

Inoltre, successivamente all'iscrizione all'albo, i professionisti sono tenuti per legge all'adempimento dell'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

Infine, l'affinamento delle concrete capacità operative è assicurato mediante l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, il cui venir meno ha quale conseguenza l'espunzione del soggetto abilitato dall'albo di riferimento.

Da quanto fin qui esposto si ricava che avvocati e dottori commercialisti sono già in possesso di un ampio ed elevato standard di formazione, che li distingue dalle altre figure alle quali è consentita l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi.

Pertanto risulta irragionevole porre sullo stesso piano i diversi soggetti ammessi all'assunzione di incarichi nelle procedure, prevedendo per tutti indistintamente l'adempimento dei medesimi obblighi formativi ai fini dell'iscrizione nell'albo dei gestori della crisi.

Per ovviare a questo inconveniente la commissione ha elaborato una serie di proposte, sottoposte all'attenzione del legislatore delegato.

In primo luogo, è stato richiesto che avvocati e commercialisti fossero esonerati dall'obbligo di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014.

Tale soluzione sembrava congrua rispetto al bagaglio di formazione già posseduto dai professionisti e agli obblighi di formazione continua cui sono sottoposti. Tuttavia, le resistenze all'accoglimento di tale soluzione, seppur apparse non giustificate, hanno portato a riconsiderare la proposta di modifica nei termini che seguono.

All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti ed esperti contabili la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4 comma 5, lettera b) è di quaranta ore.».

Tale proposta ha trovato accoglimento. Pertanto le categorie professionali indicate (avvocati e commercialisti) hanno ottenuto un esonero dall'adempimento dell'onere formativo di 200 ore, e riduzione dello stesso a 40 ore in ragione del riconoscimento delle competenze già possedute da tali professionisti.

8. TAVOLA SINTETICA DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>1. lett. a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate</p>	<p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>1. lett. a) «crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza delle disponibilità liquide e dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni esistenti e a quelle previste</p>	<p>Parzialmente recepito, salvo la modifica dell'ultimo periodo</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art.6</p> <p style="text-align: center;"><i>Preveducibilità dei crediti</i></p> <p>1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono preveducibili:</p> <p>a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della</p>	<p style="text-align: center;">Art.6</p> <p style="text-align: center;"><i>Preveducibilità dei crediti</i></p> <p>1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono preveducibili:</p> <p>a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della</p>	<p style="text-align: center;">Non recepito</p>

<p>presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p> <p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p> <p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p> <p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.</p>	<p>domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;</p> <p>c-bis) al credito dell'attestatore non si applicano le condizioni dell'omologazione e dell'apertura della procedura di cui alle lettere b) e c).</p> <p>d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.</p> <p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p> <p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico</p>	
--	---	--

	<p>conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.</p>	
--	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Durata massima delle misure protettive</i></p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Durata massima delle misure protettive</i></p> <p>1. La durata complessiva delle misure protettive di cui all'art. 54 comma2 non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, salvo che il debitore dimostri che un fatto a lui non imputabile ha determinato l'allungamento dei tempi; in tal caso, la proroga è concessa dal Tribunale.</p>	<p style="text-align: center;">Non recepito</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Indicatori della crisi</i></p> <p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Indicatori della crisi</i></p> <p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti nei per-almeno-i sei mesi successivi -e- o dell'assenza delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per-i nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i</p>	<p>Recepito</p>

<p>dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.</p> <p>Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	<p>flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.</p> <p>Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.</p>	
---	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari</p> <p>1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari</p> <p>1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi, ai sensi del primo comma dell'articolo 13. Gli indici di cui al secondo comma</p>	<p style="text-align: center;">Non recepito</p>

	dell'articolo 13 non costituiscono di per sé fondati indizi di crisi.	
--	---	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Nomina e composizione del collegio</i></p> <p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;"><i>Nomina e composizione del collegio</i></p> <p>6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero di uno dei debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.</p>	<p>Non direttamente recepita.</p> <p>Il legislatore ha tuttavia modificato l'articolo prevedendo una differente modalità di nomina del "componente amico", al fine di andare maggiormente in contro alle esigenze segnalate da più parti</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 20 Misure protettive</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 Misure protettive</p> <p>È aggiunto il seguente sesto comma:</p> <p>Sino a che il procedimento non è concluso, se pendono domande di cui all'articolo 40 quinto comma, il Tribunale non può provvedere ai sensi dell'articolo 49, primo comma.</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>
<p style="text-align: center;">Proposta alternativa</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">Proposta alternativa</p> <p>È aggiunto il seguente sesto comma:</p> <p>Sino a che il procedimento non è concluso, le domande di cui all'articolo 40, quinto comma non possono essere decise.</p>	

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero</p> <p>1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 Segnalazione al pubblico ministero</p> <p>1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o la domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia</p>	<p>Sostanzialmente recepita, mediante <u>differente</u> modifica letterale</p>

dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	
--	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;"><i>Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</i></p> <p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44.</p> <p style="text-align: center;"><i>Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione</i></p> <p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta sessanta e sessanta novanta giorni dalla data del provvedimento, prorogabile, una o più volte, su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre per non oltre sessanta-novanta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Misure premiali</i></p> <p>1. d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;</p>	<p>dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Misure premiali</i></p> <p>1. d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;</p>	
---	---	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 47 Apertura del concordato preventivo</p> <p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:</p> <p style="text-align: center;">Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p> <p>3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 47 Durata massima delle misure protettive</p> <p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:</p> <p style="text-align: center;">Art. 48 Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</p> <p>3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità</p>	<p style="text-align: center;">Recepita</p>

<p>fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato</p>	<p>economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato</p>	
--	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 48</p> <p style="text-align: center;"><i>Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p> <p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria ...</p> <p>... (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 48</p> <p style="text-align: center;"><i>Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p> <p>5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione o di rigetto della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ...</p> <p>...(omissis)</p>	<p>Parzialmente recepita</p> <p>Salvo la precisazione espressa inerente al rigetto</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14, del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 55 Procedimento</p> <p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55 Procedimento</p> <p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca e modifica le misure protettive la procedura. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza</p>	<p>Non recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p style="text-align: center;"><i>Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento</i></p> <p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p style="text-align: center;"><i>Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento</i></p> <p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.</p>	<p>Recepita</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p style="text-align: center;"><i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p> <p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p style="text-align: center;"><i>Accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p> <p>4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei</p>	

termini di cui al comma 3.	termini di cui al comma 3.	
-------------------------------	----------------------------	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 63 Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi</p> <p>1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, il debitore può proporre una transazione fiscale</p> <p>... (omissis)</p> <p>2. La proposta di transazione fiscale</p> <p>Ai fini dell'art. 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale ...</p> <p>... (omissis)</p> <p>3. La transazione fiscale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi</p> <p>1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, il debitore può proporre una transazione fiscale o previdenziale...</p> <p>...(omissis)</p> <p>2. La proposta di transazione fiscale o previdenziale</p> <p>Ai fini dell'art. 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale o previdenziale ...</p> <p>... (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Sostanzialmente recepita</p>

... (omissis)	3. La transazione fiscale o previdenziale (omissis)	
---------------	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità del concordato preventivo</i></p> <p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;"><i>Finalità del concordato preventivo</i></p> <p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. La prevalenza si considera altresì sempre sussistente quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.	carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.	
---	---	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 84 Finalità del concordato preventivo</p> <p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 84 Finalità del concordato preventivo</p> <p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il dieci per cento del soddisfacimento che deriverebbe loro nell'alternativa della liquidazione giudiziale, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 87 <i>Piano di concordato</i></p> <p>d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87 <i>Piano di concordato</i></p> <p>d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero le azioni risarcitorie e recuperatorie fondatamente esperibili, previa verifica delle concrete prospettive di recupero, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Art. 99</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>Art. 102-bis</p>	<p>Art. 99</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai commi da uno a cinque si applicano, altresì, ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal relativo piano e la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero omologa l'accordo di ristrutturazione.</p> <p>Art. 102-bis</p> <p>L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, la legge 7 marzo 10996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi degli articoli 94, 99, 101 e 102.</p> <p>Art. 102-ter</p> <p>I finanziamenti erogati in</p>	<p>Recepita</p> <p>Non recepita</p> <p>Non recepita</p>

<p>Art. 102-ter</p>	<p>conformità degli articoli 94, 99, 101 e 102 sono considerati, ad ogni effetto di legge o di regolamento, distinti dai crediti derivanti da finanziamenti già in essere al momento del deposito della domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44.</p>	
--------------------------------------	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 109 <i>Maggioranza per l'approvazione del concordato</i></p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.</p> <p>Proposta alternativa</p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 109 Maggioranza per l'approvazione del concordato</p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi di creditori partecipanti al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi partecipanti al voto.</p> <p>Proposta alternativa</p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

<p>ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.</p> <p>[...]</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché</p>	<p>ammessi al voto, qualora alla votazione partecipino i creditori che rappresentano almeno un terzo dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.</p> <p>[...]</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle</p>	<p>Non recepita</p>
---	---	----------------------------

<p>i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi</p>	<p>sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, se la proposta non ne prevede l'inserimento in una classe separata, i creditori in conflitto d'interessi.</p>	
---	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p style="text-align: center;"><i>Risoluzione del concordato</i></p> <p><i>Omissis</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p style="text-align: center;"><i>Risoluzione del concordato</i></p> <p style="text-align: center;">7. L'apertura della liquidazione giudiziale può avvenire solo a seguito della risoluzione del concordato, a meno che non si tratti di nuovo stato di insolvenza.</p>	<p style="text-align: center;">Recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 243. <i>Voto nel concordato</i></p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 243. <i>Voto nel concordato</i></p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi, se la proposta non ne prevede l'inserimento in una classe separata.</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 246. <i>Efficacia del decreto</i></p> <p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 246. <i>Efficacia del decreto</i></p> <p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.</p>	<p style="text-align: center;">Recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 285</p> <p style="text-align: center;"><i>Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci</i></p> <p>1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 285</p> <p style="text-align: center;"><i>Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci</i></p> <p>1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. la maggior parte dei flussi</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

	<p>complessivi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale. In ogni caso la cessione del magazzino non si considera un flusso derivante da dismissioni di carattere liquidatorio.</p>	
--	---	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE</p> <p style="text-align: center;">Art. 356</p> <p style="text-align: center;">Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</p> <p>1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">ALBO REGISTRO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE</p> <p style="text-align: center;">Art. 356</p> <p style="text-align: center;">Albo Registro dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza</p> <p>1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo registro dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il</p>	<p style="text-align: center;">Recepita parzialmente</p>

<p>contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.</p> <p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.</p>	<p>Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo Registro.</p> <p>2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.</p> <p>Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti ed esperti contabili la durata dei corsi di cui all'art. 4 comma 5, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che</p>	
--	---	--

<p>Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p> <p>3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) non essere stati</p>	<p>documentano di essere stati nominati-svolgere, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, la funzione di curatorie fallimentarie, commissario o liquidatorie giudizialie, ovvero ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.</p>	
---	--	--

<p>sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica</p>	<p>3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;</p> <p>b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p> <p>c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p> <p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un</p>	
---	--	--

<p>ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p> <p>d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 357</p> <p style="text-align: center;">Funzionamento dell'albo</p> <p>1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:</p> <p>a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;</p> <p>b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo; c) le</p>	<p>anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p> <p>d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 357</p> <p style="text-align: center;">Funzionamento dell'albo</p> <p style="text-align: center;">Registro</p> <p>1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare: a) le modalità di iscrizione all'albo registro di</p>	
---	--	--

<p>modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.</p> <p>2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>	<p>cui all'articolo 356; b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo registro; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.</p> <p>2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento del albo registro. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.</p>	
--	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
	<p style="text-align: center;">Art. 367-bis Informazioni risultanti presso il registro delle imprese</p> <p>Il registro delle imprese provvede all'indicazione della rinuncia o della chiusura delle procedure di regolazione delle crisi e dell'insolvenza, da effettuarsi entro il giorno successivo alla comunicazione del cancelliere, a norma degli art. 43 e 48.</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 377 Assetti organizzativi societari</p> <p>1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».</p> <p>2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 377 Assetti organizzativi societari</p> <p>All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma; la predisposizione degli assetti organizzativi societari, spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.</p> <p>All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma; la</p>	<p style="text-align: center;">Recepita</p>

<p>compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</p> <p>3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».</p> <p>4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi</p>	<p>predisposizione degli assetti organizzativi societari spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»</p> <p>All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma; la predisposizione degli assetti organizzativi societari, spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».</p> <p>All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma; la predisposizione degli assetti organizzativi societari, spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni</p>	
--	--	--

<p>dell'articolo 2479.».</p> <p>5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».</p>	<p>necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».</p> <p>All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».</p>	
---	--	--

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 378 Nomina degli organi di controllo</p> <p>1. All'art. 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «la nomina dell'organo di controllo O del revisore è obbligatoria se la società: ...</p> <p>... (omissis)</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo O del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando ...</p> <p>... (omissis)»</p>	<p style="text-align: center;">Art. 378 Nomina degli organi di controllo</p> <p>1 All'art. 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «la nomina dell'organo di controllo ⊖ E del revisore è obbligatoria se la società: ...</p> <p>... (omissis)</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo ⊖ E del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando ...</p> <p>... (omissis)</p>	<p style="text-align: center;">Non recepita</p>

Testo attuale Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019)	Proposta di modifica	Osservazioni
<p style="text-align: center;">Art. 389 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.</p> <p>2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto</p>	<p style="text-align: center;">Art. 389 <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.</p> <p>2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 14 e dell'art. 15 relativamente alle sole segnalazioni all'OCRI aventi ad oggetto le piccole imprese entrano in vigore decorsi trenta mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.</p> <p>3. Le disposizioni di cui agli</p>	<p>Parzialmente recepita, e poi superata a seguito dei provvedimenti emessi per l'emergenza sanitaria da Covid-19</p>

<p>legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.</p> <p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>[...]</p>	<p>articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.</p> <p style="text-align: center;">Art.2 Definizioni</p> <p>v) "piccole imprese": le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>a) totale dello stato patrimoniale: quattro milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle</p>	
--	--	--

	prestazioni: otto milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: cinquanta.	
--	--	--